



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO
EDILIZIO

Fald 22
Doc 47



COMUNE DI SALERNO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è stato:

a) approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 7-4-1967, n. 50; 20-6-1967, n. 219; 20-6-1967, n. 246; 21-2-1968, n. 114; 21-4-1970, n. 254; 30-7-1971, n. 159, coordinato con deliberazioni della G. M. in data 29-5-1972, n. 3166; approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 14 ottobre 1974, n. 1571 e nuovamente coordinato in relazione alle modifiche introdotte con detto D. P. G. R. della C. ai termini delle deliberazioni del C. C. in data 29-11-1975, n. 45 e di Giunta in data 19-2-1976;

b) pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 9-6-1947, n. 530 dal 29-12-1975 al 13-1-1976, senza esiti di ricorsi od opposizioni.



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO
EDILIZIO

Il presente regolamento è stato

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 7-4-1967 n. 50-20-8-1967 n. 219-20-8-1967 n. 248-21-8-1967 n. 141-21-8-1967 n. 234-20-7-1971 n. 159 coordinato con deliberazione della C. M. in data 20-5-1972 n. 3166 approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Campania in data 14 ottobre 1974 n. 1773 e successivamente approvato in relazione alle modifiche introdotte con detto D. P. C. R. della C. M. in data della deliberazione del C. C. in data 20-11-1975 n. 45 e di Giunta in data 19-2-1976.

è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge n. 400 del 29-12-1975 in data 18-1-1976 senza esuli di alcun ordine di opposizione.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'assetto e l'attività edilizia sono, per l'intero territorio di Salerno, disciplinati dal presente regolamento.

Tutte le opere di edilizia e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle prescrizioni per zona del vigente piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. Le caratteristiche delle costruzioni, secondo le varie classi edilizie, sono indicate nello stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore, che è allegato « in calce » al presente regolamento e contiene pure le norme sulla disciplina delle lottizzazioni.

Art. 2

OPERE SOGGETTE A LICENZA DI COSTRUZIONE

Nel territorio del Comune di Salerno non può essere eseguita, senza preventiva autorizzazione, alcuna delle seguenti opere:

- a) costruzione, modifica delle strutture e dell'aspetto, oppure delle condizioni igieniche e di abitabilità, demolizione e ricostruzione anche parziale sia all'interno, limitatamente alle parti strutturali, sia all'esterno dei fabbricati pubblici o privati, quale ne sia l'uso e la destinazione;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione o ricostruzione dei muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti su strade, piazze o aree di uso pubblico;

c) scavi, rinterrì e modifiche al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;

d) apertura al pubblico transito di strade ed aree private;

e) coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti, anche parziali, di intonaci sui prospetti esterni degli edifici o muri adiacenti, siano essi affacciati su strade, piazze ed aree pubbliche, che prospicienti su aree private di qualsiasi uso o destinazione;

f) collocazione o modifica di insegne, vetrine, chioschi, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, monumenti, statue e pezzi di arte situati in luoghi pubblici e, comunque, esposti alla vista del pubblico;

g) apposizione di tende e tettoie aggettanti sullo spiazzo pubblico;

h) costruzioni funerarie di ogni tipo;

i) lavori concernenti gli allacciamenti alle reti esterne della fognatura domestica e dell'impianto idrico, elettrico e del gas;

l) eliminazioni, restauri o rifacimenti di acquai e camini esterni;

m) impianti e servizi pubblici e privati.

Per gli stabili di interesse artistico o storico o vincolati dal piano regolatore per demolizione o trasformazione è richiesta l'autorizzazione anche per i seguenti lavori:

1) demolizione o ricostruzione, anche totale, dei pavimenti, solai, volte, soffittature, vespai, intonaci, tramezzi e divisori interni, apertura e chiusura o modifica di luci di porte interne all'immobile;

2) coloriture interne;

3) consolidamento di muri e rettifica di pareti interne degli immobili;

4) espurgo, sostituzione o restauro di doccionate, fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse settiche o biologiche esistenti;

5) impianti per servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, televisione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione, accessori o montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 3

CASI DI PERICOLI ED OPERE URGENTI

Quando una costruzione, o parte di essa, minacci pericolo, il proprietario, o l'amministratore o l'inquilino o, comunque, il detentore di essa, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco.

Nei casi di urgenza si potrà senz'altro provvedere alla esecuzione dei lavori necessari per eliminare il pericolo, richiedendo contemporaneamente licenza per le opere di sistemazione definitiva.

Art. 4

DOMANDA DI LICENZA

La domanda di licenza per l'esecuzione di opere edilizie, o di varianti a progetti già approvati, o di qualsiasi altra opera soggetta alle norme del presente regolamento, come indicato all'art. 2, scritta in competente carta da bollo, o, se prescritto, su moduli stabiliti dall'Autorità comunale e debitamente bollati, va rivolta al Sindaco.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, del proprietario del terreno (o la dichiarazione esplicita che il terreno è di proprietà di chi chiede di eseguire la costruzione), del progettista, del direttore delle opere, e dell'esecutore (con riserva per questi ultimi due di designazione successiva).

Tutti i firmatari della domanda devono eleggere il proprio domicilio in Salerno qualora risiedano altrove.

La domanda dovrà inoltre contenere la descrizione particolareggiata dell'opera, delle sue caratteristiche, della località dove verrà realizzata con l'indicazione dei dati catastali, la precisazione dei confini e dei vincoli di edificabilità che gravano sull'area o edificio (e la dichiarazione della libertà da qualsiasi vincolo), del sistema di costruzione, nonché la dichiarazione di esistenza o inesistenza dei vincoli di monumentalità e di ambientaltà storico-artistica, e del paesaggio o di zone di rispetto comunque imposte da leggi o regolamenti.

Art. 5

ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda deve precisare l'uso cui è destinata la costruzione ed essere corredata, nel caso di opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, da:

a) relazione tecnica illustrativa, con l'indicazione dei sistemi costruttivi, del tipo edilizio progettato, della destinazione dei diversi locali e dei materiali previsti, nonché — se vigenti — delle norme e tipologia di piano regolatore generale relative alla zona;

b) una pianta di insieme (estratto mappale) in scala non inferiore a 1/2.000 della località, estesa ad una zona di almeno 200 metri di raggio dall'opera a costruirsi con la indicazione dell'orientamento, della lunghezza dei lati che delimitano l'area interessata, di cui si riporterà il numero mappale, dalla nuova costruzione progettata, di tutte le costruzioni esistenti, della larghezza delle strade o degli spazi pubblici e privati sui quali prospetta la progettata costruzione e che comunque la interessano, degli elementi necessari alla esatta individuazione della località con le precise distanze dai principali incroci stradali, del numero civico (quando sia già determinato) degli spazi liberi, dei cortili, dei cavedi di aliena proprietà esistenti lungo il confine

della progettata costruzione, degli spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio confinante con i lati dei mappali interessati dal progetto;

c) una planimetria generale nella scala 1 : 200 con l'indicazione delle distanze della costruzione dai confini di proprietà e dalle costruzioni finitime, nonchè delle quote relative allo stato dei luoghi attuali e di progetto;

d) piante con quote parziali e totali dei singoli piani non identici, compresi scantinati e copertura, in scala 1 : 100 e 1 : 50;

e) sezioni quotate in scala 1 : 100 e 1 : 50, in numero sufficiente per la migliore interpretazione dei progetti;

f) prospetti in scala 1 : 100 e 1 : 50 con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili e giardini, nonchè tutti i dati atti a far conoscere i precisi rapporti metrici e architettonici dell'edificio con le proprietà confinanti;

g) particolari costruttivi almeno, nella scala 1 : 20, delle parti di maggiore rilievo del progetto ivi comprese le pavimentazioni e sistemazioni dell'esterno, nonchè le attintature;

h) schema delle fognature in scala 1 : 100 e 1 : 50;

i) allegati grafici e fotografici dai quali risulti lo stato attuale per i fabbricati eventualmente da variare o modificare;

l) titolo, in forma legale, di proprietà e disponibilità dell'area, nonchè copia legale di eventuali convenzioni coi confinanti.

Nel caso di opere di cui alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 2 la domanda deve essere corredata da:

a) relazione tecnica illustrativa;

b) grafici idonei all'esatta interpretazione delle opere, in scala non inferiore ad 1 : 20.

I disegni debbono in ogni caso essere presentati in quattro copie e, con il visto del Comando dei Vigili del Fuoco, i progetti che riguardano:

1) fabbricati per uso di civili abitazioni aventi altezza in gronda da m. 24 in su;

2) fabbricati per uso di civili abitazioni di qualsiasi altezza ove sono previsti impianti centralizzati di riscaldamento, autorimesse e depositi di materiali combustibili od infiammabili;

3) fabbricati di altezza superiore ai m. 12 ed ubicati in zone collinose e raggiungibili a mezzo strade di pendenza superiore al 15% e con raggi di curvatura inferiore a m. 9;

4) fabbricati per civili abitazioni di qualsiasi altezza in cui si prevede la destinazione anche in parte ad albergo, grandi magazzini, ecc.;

5) progetti di fabbricati destinati a scuole ed a collegi;

6) progetti di fabbricati ad uso industriale.

Il Sindaco ha facoltà di chiedere la presentazione di plastici, fotografie, disegni di particolari ed eventuale illustrazione del progetto da parte del progettista.

Gli elaborati saranno prodotti nel formato UNI in cartelle isolate, datati e numerati.

Gli orientamenti devono essere indicati, oltre che nelle planimetrie, anche nelle singole piante di piano.

Art. 6

EDIFICI E ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO O PAESISTICO

Per le opere in edifici o in zone di interesse storico, artistico e paesistico la domanda sarà sottoposta a cura dell'Ufficio comunale all'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Art. 7

ZONE DEMANIALI

Per le opere interessanti il demanio marittimo, la domanda, a cura dell'Ufficio, sarà sottoposta al parere dell'autorità competente.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete alla Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Art. 8

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Il rilascio della licenza, per le costruzioni comportanti opere in cemento armato è condizionato alla osservanza delle norme vigenti in materia e dell'adempimento degli obblighi imposti da tali norme.

Art. 9

REQUISITI ED OBBLIGHI DEI TECNICI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI

Il progettista o il direttore dei lavori devono essere professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici) iscritti nei rispettivi Albi ed operanti nei limiti delle attribuzioni loro conferite dalle leggi professionali.

Gli assuntori dei lavori devono essere iscritti all'Albo dei costruttori e, per

le opere in cemento armato, all'Albo delle imprese presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

Le opere devono essere attuate in conformità al progetto allegato alla domanda, alle norme vigenti, alle prescrizioni del regolamento edilizio ed a quelle specificatamente indicate nella licenza di costruzione.

Di ogni violazione e inosservanza — entro i limiti delle rispettive competenze — sono responsabili i committenti, i proprietari, i progettisti, i direttori dei lavori e gli assuntori (a qualsiasi titolo) dei lavori stessi.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non esclude e non limita in alcun modo la responsabilità dei predetti per atti od omissioni puniti dalle leggi vigenti.

CAPO II

ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA

Art. 10

COMMISSIONE EDILIZIA — FORMAZIONE

La Commissione edilizia comunale è composta come segue:

- 1) il Sindaco o un suo delegato;
- 2) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- 3) l'Ufficiale Sanitario;
- 4) il Capo dell'Ufficio legale;
- 5) il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco o un suo delegato;
- 6) un membro designato dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania;
- 7) un ingegnere scelto dal Consiglio Comunale fra una terna designata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia;
- 8) un architetto scelto dal Consiglio Comunale fra una terna designata dall'Ordine degli Architetti della Campania;
- 9) un esperto in urbanistica scelto dal Consiglio Comunale fra una terna designata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale d'Urbanistica.

La Commissione edilizia viene costituita con decreto del Sindaco e dura in carica due anni.

I componenti di cui ai numeri 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — sono membri di diritto.

I componenti di cui ai numeri 7 — 8 — 9 — sono eletti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli stessi non sono eleggibili per il biennio immediatamente successivo a quello nel quale sono stati eletti.

Alle riunioni della Commissione edilizia parteciperanno gli Assessori interessati ai progetti riguardanti il ramo di servizio cui gli stessi sono delegati.

Art. 11

COMMISSIONE EDILIZIA — ATTRIBUZIONI

La Commissione Edilizia è organo consultivo in materia edilizia ed urbanistica ed è chiamata ad esprimere pareri:

- a) sui progetti e sulle opere di cui all'art. 2, dal lato tecnico, estetico, ed urbanistico;
- b) sulla interpretazione del regolamento edilizio e sulle eventuali modifiche di esso;
- c) su provvedimenti riguardanti questioni edilizie ed urbanistiche;
- d) sui piani particolareggiati di esecuzione e comparti edificatori;
- e) su tutte le altre questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà sottoporre al suo giudizio.

Qualora la Commissione ritenga inammissibile un progetto sotto alcuno dei profili di sua competenza, darà le indicazioni e gli elementi per la rielaborazione del progetto stesso.

Art. 12

COMMISSIONE EDILIZIA — FUNZIONAMENTO

La Commissione edilizia si riunisce di norma ogni sette giorni in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

I pareri sono resi a maggioranza di voti.

Tutti i progetti e gli elaborati saranno previamente esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'Ufficio traffico e dall'Ufficio Sanitario i quali presenteranno le loro osservazioni per iscritto almeno sette giorni prima della adunanza fissata.

Il Presidente della Commissione designerà preventivamente il relatore per l'esame di ciascuna domanda progetto.

I processi verbali delle adunanze indicheranno i pareri espressi e saranno firmati dal Presidente, dal membro anziano presente e dal Segretario.

Ogni membro della Commissione ha diritto di chiedere che dal verbale risulti il suo voto e i motivi dello stesso.

La Commissione edilizia può invitare — anche su richiesta — il progettista a fornire chiarimenti su dettagli del progetto oppure ad introdurre varianti, prima di esprimere parere.

Art. 13

RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, accoglie o respinge la domanda presentata a norma degli art. 5 e seguenti.

Nel caso di accoglimento, rilascia la licenza, che può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità o adempimenti, fissando il termine per la ultimazione delle opere. In caso di diniego comunica all'interessato i motivi del provvedimento negativo.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Art. 14

EFFICACIA DELLA LICENZA EDILIZIA

La licenza edilizia ha la validità di dodici mesi.

Le opere non iniziate entro tale termine e quelle sospese per oltre sei mesi senza giustificato motivo potranno essere intraprese o riprese solo previa domanda e rilascio di nuova licenza.

In tali casi, qualora non vi siano modifiche rispetto al progetto originario o nella normativa vigente, il richiedente è dispensato dal produrre nuova documentazione oltre all'istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La licenza edilizia è personale e vale esclusivamente per l'intestatario: in caso di trapasso degli immobili, gli eredi cessionari o aventi causa, devono chiedere al Sindaco il trasferimento.

La sostituzione del direttore o dell'assuntore dei lavori deve essere notificata al Sindaco con la contemporanea esibizione di conferma scritta da parte del nuovo direttore o assuntore.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 15

REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA

La licenza edilizia può essere revocata:

a) quando sia stata ottenuta in base a falsa documentazione o progetto non rispondente alle reali caratteristiche dello stato dei luoghi, ovvero su situazione falsamente rappresentata;

b) quando siano state apportate arbitrarie modifiche al progetto approvato;

c) quando il direttore dei lavori non abbia assunto o effettivamente esercitato la direzione dei lavori e non si sia avuta sostituzione preceduta dalla prescritta comunicazione al Sindaco;

d) quando, successivamente al rilascio, entrino in vigore norme edilizie in contrasto con quelle già vigenti, sempre che le opere non siano ancora iniziate.

La revoca sarà disposta dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia.

Art. 16

VARIANTI

Per varianti, aggiunte o esecuzioni parziali relative a progetti già approvati, si eseguirà lo stesso procedimento previsto per la licenza originaria.

CAPO III

INIZIO, ESECUZIONE, CONTROLLO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 17

INIZIO DEI LAVORI

L'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Sindaco mediante lettera raccomandata.

Se in corso d'opera il titolare della licenza edilizia ravvisasse l'opportunità di apportare varianti, anche se di mero carattere strutturale, dovrà avanzare nuova domanda al Sindaco e sottostare alle stesse modalità e procedura di cui ai precedenti articoli.

Art. 18

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

Per le nuove costruzioni a confine col suolo pubblico o con strade o piazze — pubbliche e private — esistenti o da aprirsi in base al piano regolatore o ai piani particolareggiati, oppure in arretrato rispetto a detto confine, il titolare della licenza deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali dovrà poi esattamente attenersi, senza alcuna sporgenza neppure di zoccolo.

Entro 25 giorni dalla presentazione delle domande si dovrà addivenire alla consegna di detti punti fissi ed alla redazione e firma del relativo verbale.

Prima che la pratica sia definita nel modo anzidetto, non si potranno costruire muri o comunque strutture in genere fuori terra, confinanti con il suolo pubblico o con gli spiazzi indicati nel primo capoverso del presente articolo.

Per la consegna dei punti fissi il titolare della licenza deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per bolli e tassa di registro del suddetto verbale.

Art. 19

CONTROLLO DEI PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

Per le costruzioni di cui all'articolo precedente, il titolare della licenza — o, per lui, il direttore dei lavori — è tenuto, non appena le opere abbiano raggiunto la quota di progetto del piano stradale, ad informare l'Ufficio tecnico comunale per gli eventuali accertamenti e controlli.

Art. 20

SEGNALAZIONE DEI CANTIERI

All'ingresso dei cantieri deve essere collocato, in posizione ben visibile un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 0,70 portante le seguenti indicazioni chiaramente leggibili:

a) cognome e nome del titolare della licenza e del proprietario e dell'assuntore dei lavori;

b) cognome e nome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore del cemento armato e del capo cantiere;

c) numero e data della licenza.

Per un raggio di almeno cinque metri il cartello deve essere isolato da cartelli pubblicitari di qualsiasi natura.

Nel caso di costruzioni sarà altresì indicata l'altezza ed il numero dei piani previsti in corrispondenza dei prospetti su strada.

Art. 21

CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Comune — a mezzo dei propri tecnici ed agenti, i quali hanno diritto di libero accesso ai cantieri — esercita il controllo sulla rispondenza delle opere alla licenza e alle norme regolamentari e speciali.

A tal fine, la licenza edilizia e copia vidimata dei relativi grafici devono sempre trovarsi nel cantiere per essere esibiti da parte dei responsabili del cantiere ad ogni richiesta del personale di controllo al quale dovranno essere forniti tutti i chiarimenti e la collaborazione richiesta.

Parimenti è fatto obbligo di tenere nel cantiere un registro per le annotazioni e le contestazioni da parte dei tecnici comunali, relative all'esecuzione dei lavori.

Art. 22

INTERRUZIONE DEI LAVORI

Quando, per qualsiasi motivo, l'esecuzione dell'opera venga interrotta, il Sindaco potrà disporre i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della conservazione dell'opera e nel rispetto delle norme igieniche ed estetiche.

Art. 23

RINVENIMENTI E SCOPERTE

Chiunque — nel restaurare o demolire una qualsiasi costruzione, oppure nel corso di scavi — rinvenga avanzi o oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o paleontologico, indipendentemente dalle denunce di legge alla Soprintendenza, dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco che, in attesa delle disposizioni delle autorità competenti, potrà dare le disposizioni che riterrà opportune anche ai fini della conservazione del ritrovato.

Analoga segnalazione va fatta al Sindaco nel caso di rinvenimento di ossa umane.

Art. 24

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena una costruzione sia ultimata nelle strutture portanti e copertura, prima di dare inizio alle rifiniture esterne, se ne darà denuncia scritta all'Ufficio tecnico comunale che provvederà ad un primo controllo di conformità della costruzione alle norme edilizie e di igiene.

Ultimata e completata la costruzione, ne sarà informato per iscritto lo stesso Ufficio tecnico per la visita definitiva. Si potrà nel contempo chiedere il rilascio della licenza di abitabilità e di uso.

Art. 25

LICENZA DI ABITABILITÀ E DI USO

E' vietato occupare o rioccupare qualsiasi costruzione o locale senza che, previa richiesta, sia stata rilasciata regolare licenza di abitabilità e di uso da parte del Sindaco.

Tale licenza può essere rilasciata solo quando sia constatata da tecnici del Comune l'osservanza di tutte le norme edilizie ed igieniche e la costruzione sia stata riconosciuta conforme al progetto approvato e dichiarata igienicamente idonea dall'Ufficiale Sanitario.

Per i fabbricati o locali soggetti a speciali prescrizioni e controlli a causa della loro struttura o destinazione, il rilascio della licenza di abitabilità e di uso è condizionata alla provata esecuzione dei relativi adempimenti.

TITOLO II

COLLOCAZIONE E STRUTTURA DEI FABBRICATI

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 26

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Le progettazioni e le costruzioni devono essere conformi alle buone regole dell'arte del costruire ed alle vigenti norme tecniche di edilizia.

I materiali ed i sistemi costruttivi debbono assicurare alle fabbriche stabilità, idoneità alla loro destinazione e rispondenza ai requisiti di sicurezza e di igiene.

In qualsiasi opera edilizia dovranno osservarsi inderogabilmente le norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Art. 27

ALTEZZE E DISTACCHI

Per tutte le costruzioni, le altezze massime e i distacchi minimi sono quelli fissati da questo regolamento e dalle norme di attuazione del piano regolatore.

Le costruzioni per tutta la loro altezza devono essere tenute alle distanze prescritte.

Al di sopra dell'altezza massima fissata dal presente regolamento e dalle norme di attuazione del piano regolatore non è consentita alcuna costruzione, fatta eccezione per i volumi tecnici (terrazzi, accessori e sovrastrutture di servizi e stenditoi, la cui superficie non potrà superare un quinto dell'area coperta dall'edificio e la cui altezza non potrà superare i metri due e che devono essere aperti su tutti i lati).

Quando un fabbricato è coperto a terrazzo, sopra il lastrico solare non saranno consentite costruzioni od impianti che non siano indicati chiaramente in progetto nei limiti strettamente necessari per la funzionalità delle scale, degli ascensori e dei montacarichi.

Art. 28

MISURA DELLE ALTEZZE

L'altezza è misurata — esclusi i volumi tecnici — dal piano stradale di calpestio (marciapiede) alla linea di gronda o del cornicione (attico, mansarda e simili sovrastrutture comprese, ove sussistono) ovvero al piano della terrazza, il cui parapetto non deve superare l'altezza di un metro e cm. trenta.

Nei seguenti casi le altezze verranno misurate:

- a) via in pendenza: sulla mezzeria del fronte;
- b) fabbricati su strade a diverse quote: con riferimento alla strada di quota inferiore;
- c) fabbricati a valle di strada e di terreno in pendenza: sulla mezzeria della fronte a valle e più alta.

Qualora il fabbricato debba sorgere su di un rilevato superiore al livello della strada, l'altezza concedibile sarà determinata calcolandola dal livello della stessa.

Art. 29

LARGHEZZA DELLA STRADA E DELLO SPAZIO PUBBLICO

La larghezza media della via o dello spazio pubblico si determina come media aritmetica delle misure prese sulle normali all'asse stradale, ai due estremi del prospetto del fabbricato e dei vari tratti che eventualmente lo costituiscono.

Quando il prospetto venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, le misure saranno ricavate fino alla congiungente ideale degli spigoli dei fabbricati contrapposti.

Alla larghezza media così calcolata potrà essere aggiunto l'arretramento del fabbricato dal ciglio stradale, ma non l'eventuale arretramento del fabbricato fronteggiante.

Art. 30

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI

Per tutte le tipologie, può essere consentita una maggiore altezza con deroga da concedersi dal Consiglio Comunale, purchè le zone non siano soggette a vincoli per la tutela dell'ambiente storico-artistico o del paesaggio e non siano, comunque, assoggettate a diversa disciplina per leggi e per regolamenti, nei casi di costruzione di edifici monumentali d'interesse pubblico.

Art. 31

DOTAZIONE DI AUTORIMESSE E DI AREE DI PARCHEGGIO

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

Spazi per parcheggi debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente, ed anche in aree che non formino parte del lotto, purchè siano asservite allo edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trasciversi a cura del proprietario.

La cubatura in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò, delle altre parti dell'edificio quali scantinati, servizi e volumi tecnici, indicati nell'art. 27.

I progetti degli edifici aventi l'obbligo di costruire delle autorimesse dovranno prevedere le soluzioni più idonee dal punto di vista della massima ricettività nell'osservanza delle disposizioni vigenti con particolare riguardo ai sistemi di ventilazione e di prevenzione degli incendi. Qualunque sia la soluzione di discesa e salita degli autoveicoli (a rampa o meccanizzata), gli accessi, in numero mai inferiore a 2, dovranno essere ubicati in modo che l'afflusso e l'uscita delle autovetture non provochino intralcio al traffico e consentano rapidità di manovra nel movimento dei veicoli.

Art. 32

ALTEZZA DEI FABBRICATI CON FRONTI
SU STRADE E PIAZZE

Quando il fabbricato prospetta parte su strada e parte su slargo o piazza, l'altezza massima sarà rapportata alla larghezza della strada se la parte fronteggiante lo slargo o piazza ha lunghezza inferiore ad un terzo di quella totale; sarà invece la media di quella relativa alla larghezza della strada e dello slargo o piazza, negli altri casi, purchè tale altezza media non ecceda di più che metri 3,50 l'altezza massima consentita per la fronte prospiciente lo spazio più stretto.

Art. 33

ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO DI STRADA

Quando un fabbricato prospetta in angolo su due vie di larghezza diversa, l'altezza sarà determinata in relazione alla larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante su di questa e per un tratto del risvolto sulla via minore non superiore a metri dodici.

Nel caso di un angolo con smusso e raccordo che non raggiunga i m. 7, la lunghezza del risvolto deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte dell'edificio verso lo spazio più largo.

La parte restante, sulla via minore, avrà l'altezza consentita dalla larghezza della stessa via minore.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà richiedere, per esigenze di viabilità, lo smusso e l'arretramento dello spigolo che forma angolo tra due strade.

Lo smusso negli spigoli è obbligatorio per i fabbricati che prospettano su quadri o vengano costruiti alla confluenza di strade con arterie di scorrimento.

Lo smusso non deve essere mai inferiore a m. 5,00.

Art. 34

ALTEZZA DEI FABBRICATI TRA DUE STRADE ALLA STESSA QUOTA

Quando un fabbricato si trova tra due strade di larghezza diversa ma alla stessa quota, l'altezza consentita della strada di maggiore larghezza sarà ammessa anche su quella di larghezza minore a condizione che la profondità dei corpi di fabbrica non superi i m. 12 e che le altezze, come consentite dal regolamento, siano tra loro in un rapporto compreso tra 1 e 0,80.

Negli altri casi, l'altezza massima sarà quella relativa alla larghezza della strada più stretta.

Qualora, per beneficiare della condizione prevista al primo capoverso del presente articolo, si voglia ridurre la profondità del corpo di fabbrica a m. 12 mediante arretramento, questo dovrà essere effettuato nella strada di minore larghezza.

Art. 35

ALTEZZA DEI FABBRICATI PROSPETTANTI SU TERRENO A RIPIANI

Qualora il fabbricato prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi dovranno essere di larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte del fabbricato si eleverà ad una distanza che non dovrà essere inferiore all'altezza del ripiano stesso.

Art. 36

FABBRICATO FRONTEGGIANTE DUE STRADE ADERENTI

Se l'edificio da costruire si trova lungo una strada aderente ad altra, agli effetti dell'altezza si considererà come asse stradale la linea mediana tra i margini opposti delle due vie e la distanza dei fabbricati da tale asse verrà assunta come larghezza stradale.

Dall'altezza da assegnarsi al fabbricato in funzione di detta larghezza stradale sarà, però, dedotta un'altezza pari al dislivello esistente tra due strade se la via sulla quale prospetta direttamente la costruzione è a quota superiore a quella della strada aderente.

L'altezza risultante non dovrà mai superare quella massima assoluta. Sarà sempre consentita un'altezza pari a quella che compete alla costruzione in rapporto alla larghezza della strada su cui sorge, qualora dal computo come sopra stabilito risultasse un'altezza inferiore.

Art. 37

ALTEZZA DEI FABBRICATI A VALLE DI STRADA
E SU TERRENI IN PENDENZA

L'altezza massima per i fabbricati a valle di strada e su terreni in pendenza, misurata come è indicato all'art. 29, sarà quella consentita dalla larghezza della strada a monte quando il terreno avrà pendenza fino al 20%.

Detta altezza massima sarà aumentata di m. 2,50 se la pendenza del terreno è compresa tra il 21 ed il 45% e di m. 3,50 per pendenze che superino il 45%.

Art. 38

COSTRUZIONI ARRETRATE DAL FILO STRADALE

Nel centro urbano è obbligatoria la costruzione a filo della linea stradale, quando non si stipuli la convenzione tra tutti i frontisti di una strada e di un tronco di strada e con l'intervento dell'Amministrazione Comunale per arretrare la linea di fabbrica dalla linea stradale in modo da evitare la formazione di muri nudi di frontespizio.

Chi, tuttavia, intendesse arretrare il proprio fabbricato dalla linea di strada, potrà chiedere l'autorizzazione al competente organo comunale, il quale la accorderà solo quando risulti garentito che si adotteranno tutti i provvedimenti necessari per evitare che rimangano scoperti muri nudi di frontespizio, provvedendo ad una razionale sistemazione dei fianchi delle case laterali che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla pubblica vista.

Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato a preventivi accordi tra i proprietari confinanti.

La distanza delle costruzioni in arretrato dal filo stradale deve essere mantenuta uniforme nella località in cui è già in atto e la fronte degli edifici deve essere parallela al margine della strada.

L'arretramento della linea della costruzione dal filo stradale, per tutta la larghezza del prospetto sulla strada e spazio, pubblico, sarà consentito solo quando la profondità dell'arretramento sia di almeno tre metri in corrispondenza del piano stradale e del solaio di copertura del primo piano in elevazione.

In tal caso il fabbricato potrà elevarsi fino all'altezza consentita dalla larghezza stradale raggiunta con l'arretramento.

L'arretramento potrà avere inizio dal piano stradale quando l'edificio prospetti su strade larghe fino a 12 (dodici) metri; potrà avere inizio dal solaio del primo piano in elevazione, ad altezza, però, non superiore a metri 4,50 quando l'edificio prospetti su strade larghe più di dodici metri.

Ulteriori arretramenti non sono cumulabili per la determinazione dell'altezza in rapporto alla larghezza della strada.

Della maggiore profondità dello spazio, antistante ad un edificio costruito in arretramento, anche se asservito ad uso pubblico, non potranno beneficiare i proprietari dei terreni e degli edifici di fronte per ottenere una maggiore altezza di costruzione.

L'area lasciata libera con l'arretramento e da destinarsi all'uso pubblico, dovrà essere sistemata a spese del costruttore, che vi eseguirà tutte quelle opere che il Sindaco riterrà prescrivere per la conveniente sistemazione funzionale, estetica ed igienica.

Art. 39

DISTACCHI TRA EDIFICI E CORPI DI FABBRICA

Il distacco tra due fabbricati e tra corpi di fabbrica dello stesso edificio è la distanza, misurata sul piano orizzontale, che intercorre tra le proiezioni dei punti di maggiore sporgenza degli aggetti.

Non vanno calcolati agli effetti della distanza gli aggetti decorativi dei muri, quali zoccoli, cornici, lesene, costruiti a scopo decorativo.

Art. 40

DISTANZA DA TERRAPIENI

Le costruzioni da eseguirsi contro rilievi montuosi o terrapieni devono essere ubicate a distanza dal piede del rilievo o terrapieno pari all'altezza dello stesso, con un minimo assoluto di metri 3.

Per tutte le costruzioni da eseguirsi contro rilievi montuosi o terrapieni oltre alle condizioni espresse nelle precedenti alinee è fatto obbligo di costruire idoneo muro di sostegno il cui progetto va allegato a quello dell'edificio.

Qualora l'edificio da costruire a ridosso di un rilievo o di un terrapieno prospetti su strada sostenuta dal terrapieno stesso, la costruzione, fermo restando l'obbligo di erigere il muro di sostegno, deve essere distaccata per la parte al di sotto della strada per tutta l'altezza dei piani abitabili non meno di due metri dal muro di sostegno in modo da creare un'intercapedine ventilata, aperta alle estremità, nella quale non è permesso di aprire vani di finestra.

Il distacco va misurato tra la proiezione sul piano orizzontale del punto

più sporgente della parete che prospetta su detta intercapedine e la base del muro di sostegno.

Le strutture del fabbricato nella parte al di sotto del terrapieno devono essere completamente isolate da quelle del muro di sostegno.

Al piede dei terrapieni o dei muri di sostegno saranno costruiti appositi canali per il rapido scolo delle acque.

Art. 41

DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA', DAI FILI E DAGLI ASSI STRADALI

Le distanze dai confini di proprietà, dai fili e dagli assi stradali e dai fabbricati adiacenti sono quelle disciplinate, per ciascuna zona, dalle norme del piano regolatore generale.

Nelle zone residenziali, nelle quali le norme suddette non prescrivono particolari distanze, ogni edificio prospettante su strada o spiazzi dovrà distare da qualsiasi altro muro non meno di 10 metri ed almeno metri cinque dai confini; negli spazi interni dei lotti i distacchi tra edifici non dovranno essere inferiori a $2/3$ della loro altezza, misurata secondo la normale media.

Art. 42

DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE ESTERNE ALLE ZONE RESIDENZIALI OD INDUSTRIALI DI P. R. G.

1) *Definizione del ciglio della strada.*

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

2) *Distinzione delle strade.*

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

a) *Autostrade*: Autostrade di qualunque tipo (legge 7-2-1961, n. 59, articolo 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19-10-1965, n. 1197 e legge 24-7-1961, n. 729, art. 9);

b) *Strade di grande comunicazione o di traffico elevato*: Strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16-3-1956, n. 371 allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24-7-1961, n. 729, art. 14); raccordi auto-

stradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26-6-1965, n. 717, art. 7);

c) *Strade di media importanza*: Strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,50;

d) *Strade di interesse locale*: Strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

3) *Norme per le distanze.*

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così stabilite:

strade di tipo A) — m. 60,00

strade di tipo B) — m. 40,00

strade di tipo C) — m. 30,00

strade di tipo D) — m. 20,00

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetto approvati.

4) *Distanze in corrispondenza di incroci.*

In corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente articolo tre, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16-3-1956, n. 371, allegato 2).

Art. 43

EDIFICI PUBBLICI

Per gli edifici appartenenti al demanio pubblico o destinati ad uso pubblico, si applicheranno le norme del presente regolamento o quelle che, in deroga e per ciascun caso, potranno essere poste dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.

Non è ammessa deroga alle norme dei piani particolareggiati, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ed a quelle di igiene e di sicurezza.

Art. 44

FABBRICATI INDUSTRIALI, AGRICOLI E COMMERCIALI

La distanza e le altre prescrizioni da osservarsi dagli edifici e parte di edifici destinati ad aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze sono inderogabilmente quelle poste — oltre che dal presente regolamento e dalle norme del piano regolatore — dal T. U. delle leggi sanitarie, dal T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ogni altra speciale norma anche al fine di preservare la pubblica incolumità e i fondi vicini da danni e pericoli per la sicurezza e la salute.

Le distanze così stabilite saranno sempre misurate dal confine, anche se sul fondo vicino non sorga alcuna costruzione.

Art. 45

EDIFICI DESTINATI AD USO DI ALBERGHI

Gli edifici destinati ad uso di alberghi e le loro trasformazioni possono — a norma e nei limiti delle leggi vigenti in materia alberghiera, paesistica e monumentale ed ottenute le prescritte autorizzazioni — raggiungere un'altezza maggiore di quelle consentite nel presente regolamento, sempre che il relativo progetto sia riconosciuto rispondente a necessità turistiche e ricettive ed alle esigenze di ordine estetico ed urbanistico.

Negli edifici destinati ad alberghi e pensioni possono essere consentiti cortili, chiostre e pozzi di luce, estendendosi ad essi le norme poste con gli articoli 48 e 51 del presente regolamento.

Art. 46

RAPPORTO DI COPERTURA

L'indice di copertura è dato dal rapporto tra la superficie dell'edificio e la superficie disponibile del lotto, al netto di strade, piazze, spazi pubblici, verde pubblico e di ogni altra area destinata a diverso uso dal piano regolatore, anche se tali destinazioni non sono ancora in essere.

Nel computo della superficie coperta sono comprese le proiezioni sul terreno di tutti i corpi chiusi aggettanti dalla linea perimetrale dell'edificio, siano essi ricavati verso spazi pubblici che privati.

In tutte le nuove costruzioni destinate ad uso alberghiero ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.

INDICI DI FABBRICABILITA'

A) l'indice di fabbricabilità *territoriale* per ogni tipo di zona residenziale, è il rapporto tra il volume delle costruzioni e la superficie complessiva delimitata da aree appartenenti a zone, con differenti tipologie e destinazione, comunque comprensive di spazi pubblici e privati.

B) l'indice di fabbricabilità *fondiarie* è dato dal rapporto tra il volume costruito fuori terra dell'edificio e la superficie disponibile del lotto, al netto di spazi pubblici, o assoggettati già o destinati ad uso pubblico il volume costruito fuori terra sarà determinato moltiplicando le superfici per le altezze relative misurate a norma del presente regolamento.

Ove occorra, gli edifici composti di parti di diversa altezza saranno suddivisi in volumi semplici la cui somma rappresenterà il volume totale.

Saranno detratti dal computo i volumi dei porticati e, per gli edifici su palafitte (terreno libero condominiale o aperto al pubblico saranno integralmente detratte il volume del piano terreno, i volumi tecnici e quelli dei sottotetti qualora, in questo caso, il colmo non superi l'altezza di metri 2 dal piano di calpestio dell'ultimo solaio.

Le coperture a tetto il cui colmo superi, invece, tale altezza, saranno integralmente computate per il volume effettivo.

CAPO II

SPAZI LIBERI NELL'INTERNO DEI FABBRICATI
E INTERCAPEDINI SUL SUOLO PUBBLICO

CORTILI

I cortili, quando ammessi, dovranno avere il cielo completamente libero.

Il rapporto tra la superficie del cortile e quella delle pareti che lo recingono (o che lo potranno recingere in base all'altezza degli edifici consentita dai regolamenti) non deve essere inferiore ad un quinto.

La superficie computabile deve essere netta dell'area occupata da balconi e da qualsiasi altro oggetto.

L'altezza delle pareti si misurerà a partire dal livello del pavimento fino alla linea di gronda od all'estremità di un parapetto in muratura, se la copertura, è a terrazza delle facciate che vi prospettano.

I lati dei cortili confinanti con altre proprietà, agli effetti del computo della superficie, verranno considerati come chiusi per tutta la lunghezza dei

lati stessi, e tanto se questi non sono fabbricati, come se fabbricati ad altezza minore di m. 15, salvo a computare l'effettiva minore altezza quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua di « altius non tollendi », legalmente trascritta.

Se vi sono fabbricati di altezza maggiore di m. 15, si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

Il lato minore dei cortili interni non potrà essere inferiore al valore minimo fissato, per il distacco tra i fabbricati, dal presente regolamento e la luce libera davanti ad ogni finestra che vi si affaccerà, misurata sulla normale ad essa, non dovrà in nessun caso essere inferiore al valore stabilito per il distacco suddetto.

Tali norme valgono anche per i cortili delimitati da più fabbricati appartenenti a proprietari diversi.

L'area dei cortili potrà essere tanto di proprietà esclusiva dell'edificante, come appartenente a due o più proprietà finitime.

In quest'ultimo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, essere considerati come un unico cortile, purchè esso risulti da analoga convenzione di reciproca servitù perpetua da stipularsi tra i rispettivi confinanti a loro spesa, per atto pubblico da trasciversi, e con l'intervento del Comune al quale spetterà copia legale dell'atto stesso con la prova dell'avvenuta trascrizione. Le pareti divisorie di proprietà nei cortili formati ai sensi del presente alinea, quando non siano costituite da muri eccedenti l'altezza di m. 2,50, verranno considerate come non esistenti.

Le appendici e anse di cortili non dovranno avere il lato aperto inferiore alla misura prevista nel presente regolamento per il distacco tra corpi di fabbrica e profondità superiore alla metà del lato aperto.

Non sono ammesse costruzioni di alcun genere nell'interno dei cortili.

Per i cortili di forma oblunga o comunque irregolare il Sindaco potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgono a soddisfare in equa misura le esigenze dell'igiene.

Art. 49

SPAZI LIBERI

Qualunque spazio anche ad uso di giardino, quando vi prospettino locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relativo all'area.

Si potrà prescindere dal computo anzidetto e, quindi, considerare come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la pubblica via, quando esistano i seguenti requisiti:

1) che la lunghezza del lato aperto non sia inferiore al valore stabilito dal presente regolamento per i distacchi tra fabbricati;

2) che la profondità massima non ecceda una volta e mezzo l'ampiezza del lato aperto verso strada.

Tutti gli spazi liberi nell'interno dei fabbricati o tra fabbricati, nessuno escluso, devono essere facilmente accessibili anche per la nettezza e l'eliminazione dei rifiuti, e gli accessi dovranno chiudersi con cancelli.

Le norme di questo articolo si applicano a tutti gli spazi comunque recintati, salvo prescrizioni e opportuni adattamenti da determinarsi per casi particolari.

Art. 50

INTERCAPEDINI LUNGO IL SUOLO STRADALE

Il Consiglio Comunale può consentire, con tutte le cautele e prescrizioni del caso, su parere dell'Ufficiale Sanitario, e previa determinazione del canone annuo dovuto dal concessionario, la creazione di intercapedini coperte, sotto il suolo stradale, quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti, le esigenze della viabilità e non ne risenta il decoro ambientale o del fabbricato.

L'intercapedine deve essere ventilata, di facile accesso per la pulizia e non deve raccogliere acque piovane se non raccolte in tubazioni; essa deve essere larga sul fondo non meno di cm. 60 ed il fondo stesso deve sottostare al pavimento del piano più basso non meno di cm. 50.

Il fondo stesso deve essere opportunamente sistemato per l'allontanamento di acque di infiltrazione.

Qualora l'intercapedine contenga tubazioni deve avere larghezza non inferiore a m. 0,70.

Art. 51

CHIOSTRINE O CAVEDI

Le chiostrine o cavedi, consentite solo nelle zone residenziali intensive ed in quelle residenziali attuali rade e dense, sono ammesse esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei bagni, dei corridoi di disimpegno e delle anticamere aventi superficie non superiore a cinque metri quadrati.

E' vietata ogni altra destinazione di ambiente anche nei piani terreni.

La superficie delle chiostrine non potrà mai essere inferiore ad 1/20 della superficie complessiva delle pareti che la delimitano; in nessun caso la distanza tra le pareti contrapposte potrà essere inferiore a m. 4 (quattro).

L'area delle chiostrine o cavedi s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altro oggetto, compresa anche la gronda.

Per la misura delle chiostrine saranno applicate le disposizioni relative ai cortili con l'avvertenza che l'altezza si computa a partire dal piano del pavimento della latrina o bagno più basso illuminato dalla chiostrina stessa quando il suo livello sia inferiore a quello della chiostrina.

Le chiostrine o cavedi dovranno essere accessibili al piano del pavimento, che sarà di materiale impermeabile e munito di regolari canali di scolo con pozzetti sifonici a perfetta tenuta stagna, in modo che se ne possano agevolmente asportare le spazzature, ed avere libera comunicazione o con altri spazi liberi o con i locali terranei o sotterranei dell'edificio, a condizione che questi alla loro volta comunichino con cortili regolamentari e con spazi liberi mediante aperture mantenute sempre libere.

Le aperture di comunicazione con spazi liberi e con terranei e sotterranei per la ventilazione avranno la sezione di almeno $1/5$ dell'area regolamentare della chiostrina e mai inferiore a mq. 3 (tre).

Per le chiostrine saranno ammesse le coperture solamente se a vetri ed a condizione che l'area libera dell'apertura al di sotto ed in giro alla tettoia alla sommità delle chiostrine sia uguale almeno ad una volta e mezzo l'area regolamentare.

Le finestre verso le chiostrine saranno munite di rete metallica a larghe maglie.

Art. 52

PORTICATI

L'altezza netta dei porticati è inderogabilmente fissata in metri quattro e la larghezza minima netta, misurata tra le parti sporgenti, in metri 3,50.

I portici delle nuove costruzioni, tanto se previsti dal piano regolatore, quanto se costruiti per iniziativa privata, sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati a cura e spese del Comune, con materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità comunale su parere della Commissione Edilizia.

L'impianto di illuminazione dovrà essere eseguito a cura e spese del Comune.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle pareti dei portici è a totale carico del proprietario, mentre la manutenzione del pavimento e l'illuminazione, sempre che i portici siano soggetti a servitù di pubblico passaggio, è a carico del Comune.

Nei portici non possono prospettare locali di abitazione.

Art. 53

MARCIAPIEDI

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni da costruirsi ex novo in fregio a spazi pubblici comunali dovrà essere costruito il marciapiede a cura e spese dei proprietari degli edifici stessi (anche se porticati), e delle recinzioni.

Negli altri casi di edifici e recinzioni esistenti e prospettanti su spazi pubblici l'Amministrazione Comunale provvederà a far sistemare i marciapiedi nei modi e nel tempo che riterrà più opportuni.

I proprietari saranno tenuti a concorrere per una metà della spesa di prima sistemazione definitiva e successiva pavimentazione dei marciapiedi frangenti le rispettive proprietà.

Qualora il pagamento non verrà effettuato nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, l'esazione verrà fatta dall'Esattore in base a ruolo approvato dall'Autorità Comunale e da quella tutoria.

Quando un medesimo accesso serve non solo a proprietari frontisti ma altresì a proprietari di case prospettanti verso l'interno dei cortili, la quota assegnata per il marciapiede dell'intero prospetto sarà ripartita fra tutti i proprietari frontisti ed interni in proporzione alla superficie dei locali coperti di proprietà di ciascuno di essi in ogni piano computato solo per la metà, con l'avvertenza, però, che si intenderà ridotta alla metà la superficie dei locali prospettanti la via.

I marciapiedi dovranno essere di pietra naturale o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità comunale su parere della Commissione Edilizia ed in ogni caso dovranno essere muniti di guide esterne di pietra lavorata nella faccia vista aventi altezza fuori terra non minore di cm. 15, larghezza di cm. 30 ed arrotondate negli spigoli.

La larghezza dei marciapiedi, che non potrà essere inferiore ad un metro, verrà fissata dall'Autorità comunale in rapporto alla larghezza della via.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici con pubblico passaggio saranno determinate sul luogo dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 54

GRIGLIE LUNGO STRADE E PIAZZE

Per collocare sul piano stradale assoggettato ad uso pubblico griglie in ferro o altre opere a fine di aereazione o illuminazione di locali esistenti sotto il livello stradale, l'interessato deve fornirsi della prescritta autorizzazione e conformarsi a tutte le norme vigenti in materia di strade e del presente regolamento.

A queste ultime — entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — dovranno essere adeguate tutte le opere già esistenti.

Non sono consentite griglie su suolo pubblico.

MODALITA' E CONDIZIONI DI CONCESSIONI
PER INTERCAPEDINI

La concessione per intercapedine lungo il suolo stradale — sempre a titolo precario — è revocabile in qualsiasi tempo.

Il concessionario decadrà dalla concessione in caso di utilizzazione non consentita o di violazione dell'articolo precedente o di inconvenienti di qualsiasi specie conseguenti a difetti di costruzione o di manutenzione.

In caso di revoca, decadenza o rinuncia, il concessionario — che non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità e rimborso — dovrà, con materiale idoneo ed a sue spese, colmare il vano dell'intercapedine e renderlo identico al suolo stradale circostante.

Per tutta la durata della concessione e sino alla riconsegna del suolo al Comune, il concessionario ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di solidità i muri perimetrali e la copertura dell'intercapedine in modo che siano sempre atti a reggere il terreno stradale, nonchè ad eseguire a sue esclusive cure e spese tutti quei lavori ed opere che, a giudizio e semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, siano ritenute indispensabili in conseguenza di variazione — per qualsiasi esigenza da essa decisa — della livelletta del suolo stradale circostante o della pavimentazione sovrapposta.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni e gli inconvenienti che possano comunque derivare al suolo stradale e alle proprietà private in dipendenza dell'intercapedine.

Egli nulla potrà pretendere dal Comune per eventuali infiltrazioni d'acqua, di umidità dal suolo stradale, dai condotti immondi o dai lavori sulla sede stradale, nè per eventuali variazioni alla forma o struttura della pavimentazione cui è sottoposta l'intercapedine.

I lavori e le opere, posti a carico del concessionario dal presente regolamento o dall'atto di concessione, saranno eseguiti secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico comunale.

In caso di mancata o difettosa esecuzione, si procederà all'esecuzione di ufficio in danno del concessionario.

L'atto pubblico, relativo alla concessione — sottoscritto dal Sindaco e dal concessionario — sarà a cura e spese di questi registrato e trascritto.

Qualora il concessionario sia autorizzato ad illuminare l'intercapedine mediante griglie a norma del precedente art. 54, il canone annuo sarà maggiorato in ragione del numero delle griglie. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre, al posto delle griglie, vetro, cemento armato od altro.

Art. 56

APERTURA DI STRADA PRIVATA

Quando uno o più proprietari intendano aprire una strada privata, o anche solo di iniziarne la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Sindaco e di provvedere anche alle fognature, a sistema separatore, per le acque pluviali e per quelle di scarico di eventuali fabbricati da costruire, nonchè all'impianto idrico per l'alimentazione degli edifici.

All'uopo dovranno essere presentati i progetti relativi ai vari impianti sopra descritti.

La larghezza delle strade non potrà essere minore di m. 10, riducibili, a giudizio dell'Autorità comunale, a m. 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino, dove siano previste, o nel piano regolatore o in quello di lottizzazione, fabbricazioni arretrate, rispetto al filo stradale almeno m. 4 (quattro).

Le case e le costruzioni in genere che dovranno sorgere lungo le strade private saranno soggette alle disposizioni vigenti ed alle norme del presente regolamento come se prospettassero su di uno spazio pubblico.

CAPO III

ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

Art. 57

DECORO DEGLI EDIFICI

Le parti degli edifici prospettanti su vie, piazze, linee ferroviarie e autostradali, spazi pubblici in genere o dai suddetti luoghi visibili, dovranno corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, sia per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee sia per quanto riguarda in particolare i materiali di rivestimento e decorazione, la intonacatura e le tinteggiature.

Tale stato di decoro dovrà essere permanentemente mantenuto. A tal fine, il Comune potrà prescrivere ai proprietari l'esecuzione dei lavori che ritenga necessari per l'attuazione o il ripristino del decoro dei fabbricati.

L'esecuzione di dipinti figurativi od ornamentali e l'apposizione di sculture sulle facciate degli edifici, sia pubblici sia privati, e su altri muri esposti alla pubblica vista, come anche il restauro di pitture o sculture esistenti, dovranno essere sempre autorizzati dal Sindaco, previa approvazione dei relativi pro-

getti e bozzetti, con facoltà dell'Amministrazione di esigere anche l'esecuzione di un campione sul fabbricato.

Nei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozi, dovranno predisporre appositi spazi per il collocamento delle insegne.

In sede di esame dei progetti, il Sindaco ha facoltà di prescrivere l'osservanza di determinati caratteri architettonici, anche in vista della formazione di complessi edilizi unitari, qualora ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 58

OMOGENEITA' DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

Le fronti esterne degli edifici formanti un solo complesso architettonico non possono subire variazioni che ne mutino l'unità estetica.

Ogni edificio — anche se condominiale — sarà sempre considerato, in rapporto all'estetica edilizia, costruzione unitaria. Saranno ammesse soltanto quelle modificazioni esterne (sia nella decorazione sia nella tinta) che si armonizzino a tutta la fronte conservandone o migliorandone la validità sul piano estetico.

Art. 59

ZONE DI DISTACCO

Le fronti delle zone di distacco fra fabbricati su strada o spazio pubblico — non assoggettate ad uso pubblico — devono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri di cinta, costruiti decorosamente e con criteri architettonici unitari, anche se dette zone appartengano a proprietari diversi.

Art. 60

INTONACATURA, TINTEGGIATURA E RIVESTIMENTI ESTERNI

E' vietata l'applicazione ai prospetti dei fabbricati di materiali o tinte che offendano l'estetica e il decoro, avuto riguardo alla natura della costruzione e alle caratteristiche della zona nella quale essa sorge.

I muri esterni, quando non siano rivestiti in pietra naturale o stilati a pietra vista a perfetta regola d'arte, devono essere intonacati e convenientemente tinteggiati, oppure rivestiti con materiali idonei.

La tinteggiatura di pareti esterne intonacate sarà ottenuta — salvo specifica autorizzazione — mediante colore incorporato nell'intonaco con esclusione di tinteggiature a tempera o a calce.

Le strutture e le pareti in vista in calcestruzzo saranno trattate con vernici idrorepellenti.

Nell'uso di tinteggiature a calce o a tempera in ambienti interni saranno usati sempre adeguati fissativi.

Sulle pareti esterne non saranno in alcun caso ammessi intonaci costituiti da calce idrata, nè intonaci comuni a calce in posti di passaggio.

Sarà altresì escluso l'uso di intonaci comuni a diretto rivestimento delle superfici in calcestruzzo armato e comunque su tutte le superfici particolarmente esposte agli agenti atmosferici e non adeguatamente protette.

I giunti delle cortine di mattoni e di altri materiali naturali ed artificiali, dovranno essere stilate con malta bastarda o cementizia. Eventuali murature in vista o rivestimenti di materiale comunque poroso, dovranno essere sottoposti a trattamenti particolari che ne assicurino la durevole impermeabilità all'acqua.

Art. 61

ZOCCOLI

La parte inferiore delle facciate degli edifici e dei muri di cinta, dovrà avere uno zoccolo, formato da materiale naturale o artificiale di particolare resistenza, dell'altezza minima di cm. 60 dal piano di marciapiede.

La presente disposizione è applicabile anche agli edifici costruiti in arretramento, quando non esista recinzione verso strada.

Art. 62

SPORGENZE SU AREE PUBBLICHE

Le sporgenze sul suolo pubblico sono così disciplinate:

a) per gli zoccoli è consentita una sporgenza massima di cm. 5 dal filo stradale;

b) uguale sporgenza è ammessa per le decorazioni di qualunque genere sino alla quota di m. 2,50 dal piano di marciapiede; oltre questa quota sono ammesse sporgenze di decorazioni, infissi e simili sino a un massimo di cm. 25;

c) le pensiline ed i balconi non potranno costruirsi ad altezza minore di m. 4,00 dal piano reale o presunto del marciapiede. La sporgenza massima delle pensiline o dei balconi dovrà essere contenuta entro il 10% della larghezza della strada ed in ogni caso potrà raggiungere sempre m. 0,90 sino ad un massimo di m. 2,00, a condizione, però, che la linea corrispondente alla massima sporgenza sia arretrata di cm. 50 dalla verticale passante per il bordo esterno del marciapiede.

Non sono ammessi corpi aggettanti comunque chiusi su aree pubbliche.

Art. 63

PENSILINE, BALCONI, COPERTINE E SOGLIE

Pensiline, balconi ed aggetti di qualsiasi tipo saranno sempre muniti di gocciolatoio su tutti i lati.

Le superfici orizzontali dovranno essere protette da manto impermeabile. Il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane sarà risolto in modo tale da non arrecare inconvenienti ai piani sottostanti ed alle pareti del fabbricato e da evitare scolature laterali nei punti di attacco alla parete.

Il piano di calpestio dei balconi dovrà essere ad una quota di almeno cm. 5 inferiore a quella del pavimento dell'ambiente interno adiacente.

L'aggetto di coperture e di soglie dalla superficie verticale finita, non potrà essere inferiore a cm. 4 e sarà munito di gocciolatoio. Le soglie di serramenti esterni dovranno essere tali da evitare lo stillicidio lungo gli spigoli di attacco alla parete e saranno allettate su piano continuo.

Art. 64

CORNICIONI ED AGGETTI

Allo scopo di proteggere le superfici esterne, il coronamento del fabbricato, sia nel caso di copertura a tetto, sia di copertura a terrazzo, dovrà sempre aggettare su tutti i lati in misura proporzionata all'altezza delle fronti ed alle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prospetti e degli infissi.

Ogni aggetto, di qualsiasi tipo e dimensione, dovrà essere munito di gocciolatoio, la cui profondità non potrà essere inferiore ai cm. 2, e, comunque, tale da impedire scolatura di acqua verso le superfici di intradosso e verso quelle verticali del fabbricato.

Le superfici, esterna ed interna, di parapetti pieni, di muretti di bordo di terrazzo, di balconi, di pensiline, ecc. dovranno essere costituite da materiali durevoli ed impermeabili con esclusione di intonaci comuni a calce.

Art. 65

SERRAMENTI DI PORTE E FINESTRE

Gli accessi alle case ed ai negozi dalla pubblica via devono essere muniti di decorosi serramenti che non si aprano verso l'esterno.

Può essere fatta eccezione quando l'apertura verso l'esterno sia necessaria per motivi di sicurezza, secondo prescrizioni dell'autorità competente, purchè siano adottati accorgimenti atti ad evitare qualsiasi inconveniente e pericolo.

Le finestre con davanzale ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo non potranno essere munite di serramenti che si aprano verso l'esterno o che comunque, formino sporgenze superiori a cm. 5. Tale limitazione vale anche per le inferriate, le mensole e gli sporti di altro genere.

Art. 66

SOVRASTRUTTURE

Le sovrastrutture e le installazioni al piano di copertura (come uscita di vani di scale, vani ascensori, cabine idriche, stenditoi, eventuali locali acces-

sori, uscite di fumo ed altre canalizzazioni, antenne TV) dovranno risolversi nell'ambito di volumi d'involuppo unitari, che si presentino tali anche alla visione dall'alto. La loro sistemazione dovrà essere prevista ed indicata nel progetto.

I comignoli e le canne di aereazione emergenti dai tetti o dalle terrazze devono essere collocati a distanza non minore di un metro dalla fronte dell'edificio verso strada, ed essere di modello uniforme ai fini del loro aspetto estetico.

Gli abbaini, le antenne e in generale le soprastrutture di tetti e terrazze, quando non costituiscano elemento architettonico e decorativo, dovranno essere collocati a non meno di tre metri dalla fronte dell'edificio verso strada.

E' vietato addossare canne fumarie alle pareti esterne visibili da luoghi pubblici.

Art. 67

COPERTURE A TETTO

Le pendenze delle falde di tetto saranno adeguate alle caratteristiche del materiale impiegato.

Comunque non si dovrà scendere al di sotto dei seguenti valori:

Coppi a canali, lastre in lavagna	40%
Tegole piane e coppi a tegole composte	35%
Tegole piane e altri tipi simili	30%
Lastre continue in lamiera grecata e simili	5%

L'inclinazione delle falde non sarà mai rivolta verso l'interno del fabbricato e gli impluvi dovranno essere tutti portati all'esterno.

Le falde dovranno sporgere adeguatamente da tutte le murature esterne.

L'accessibilità alle coperture sarà sempre garantita mediante apposito torrino o botola stagna comunicante con il vano scala.

Art. 68

COPERTURE A TERRAZZA

Il solaio di copertura, qualora non si adottino soluzioni con adeguata intercapedine e controsoffitto interno, dovrà presentare un coefficiente di isolamento termico non inferiore a $R. = 1,3$. L'impermeabilizzazione del solaio di copertura sarà realizzata con doppia stratificazione di asfalto o altri sistemi collaudati dalla esperienza e tali da dare una garanzia almeno decennale.

Sarà posta particolare cura al fine di evitare la possibilità di fratture o fessurazioni dei manti impermeabili in particolare lungo i parapetti, attorno ai torrini, sulle cornici in aggetto e sui bordi tra cornici e parapetti, assicurando l'indipendenza del manto dal sottostante solaio e consentendo al manto possibilità di dilatazione termica.

Saranno del pari impermeabilizzati e muniti di scarichi delle acque i pavimenti dei locali adibiti a cabine idriche e lavatoi. Le pendenze del manto di copertura non saranno mai inferiori al 2%. E' escluso l'impiego di campigiane per la pavimentazione di terrazze praticabili.

Qualora tale pavimentazione sia realizzata da lastronato si impiegherà cemento retinato e saranno previsti giunti adeguati, a loro volta sigillati da materiale impermeabilizzante.

Al fine di impedire eventuali slittamenti tra solaio e manto di copertura ed assicurare un corretto smaltimento delle acque, la pavimentazione delle terrazze, anche in assenza di parapetto pieno, sarà contenuta verso l'esterno da un risalto di cemento, solidale con il solaio sottostante, impermeabilizzato con risvolto di asfalto da mm. 8 e provvisto di adeguato solino e copertina. Nel caso di parapetto pieno il suddetto risvolto avrà un'altezza di almeno 20 cm.

Art. 69

RINGHIERE E PARAPETTI DI FINESTRE

Le ringhiere di qualunque tipo avranno altezza minima di m. 1,05 da misurarsi in corrispondenza della quota più alta del pavimento. Le maglie delle ringhiere avranno distanza massima di cm. 12.

Le ringhiere dovranno presentare adeguati requisiti di stabilità, sicurezza e robustezza e, se in ferro, risultare di peso non inferiore a Kg. 16 per metro quadrato. Tale peso potrà essere inferiore solo nel caso di adozione di profili scatolari.

L'elemento orizzontale di base del telaio della ringhiera dovrà distare dal pavimento non meno di 5 e non più di 8 centimetri.

Nel caso di ringhiere poste all'esterno del bordo del balcone, la loro distanza orizzontale dal bordo stesso dovrà essere tra 3 e 5 centimetri.

Salvo casi speciali dettati da esigenze architettoniche e con la salvaguardia di tutte le esigenze di sicurezza, i parapetti in muratura delle finestre dovranno avere l'altezza minima di m. 1,05 e saranno costituiti almeno da una parete esterna e da una paretina interna in laterizi forati con interposta camera di aria.

Art. 70

CANALI E TUBAZIONI PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

I tetti, le terrazze, le pensiline e in generale, tutte le superfici scoperte che siano spioventi sulla pubblica via o su altra area pubblica, dovranno essere muniti di adeguati mezzi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in carattere con l'edificio e rispondenti al fine di evitare stillicidi e danni ai rivestimenti delle facciate.

I tubi discendenti lungo le facciate a filo di strada dovranno essere incassati nei muri almeno fino all'altezza di m. 3,50 misurati dal piano del marciapiede. Le pareti delle incassature dovranno essere rivestite di materiale impermeabile ed i tubi non dovranno essere a contatto con le pareti stesse.

Art. 71

INSEGNE, MOSTRE E VETRINE

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine e cartelli indicanti ditte, aziende e esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi od affiggersi allo esterno di costruzioni è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

L'autorizzazione — che sarà negata quando ostino motivi di pubblico decoro ed edilizio in rapporto alla forma, al materiale che si vuole impiegare e alle tinte — può essere subordinata a particolari modifiche e prescrizioni in relazione all'organismo architettonico della facciata e all'ambiente circostante, nonchè a motivi di sicurezza.

Alle mostre, insegne e simili si applica, per quanto riguarda sporgenza su suolo pubblico, il disposto della lettera *b*) dell'art. 62 che precede.

Può essere tuttavia consentita l'apposizione di insegne, cartelli e diciture pubblicitarie — anche luminose — aggettanti a bandiera per un'altezza dal marciapiede non inferiore a m. 2,50 e per una sporgenza che sarà determinata, caso per caso, subordinatamente alla corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del vigente testo unico per la finanza locale.

I suddetti infissi non dovranno in alcun modo recare disturbo alla viabilità, nè nuocere al decoro dell'ambiente o menomare il diritto di veduta dei vicini.

Per la pubblicità col sistema dei cartelloni su pali entro terreni in proprietà private, visibili dalle linee ferroviarie e dalle strade pubbliche, è pure necessario il nulla osta comunale, il quale verrà accordato solo quando non venga minimamente offeso il senso artistico e non si creino contrasti con l'ambiente circostante.

Le suddette autorizzazioni saranno revocate quando alcuno degli infissi sopra considerati non sia mantenuto in buono stato o, quando in seguito a reclamo di interessato, si accerti turbativa nel diritto di veduta dei vicini.

Art. 72

TENDE AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO

L'applicazione di tende aggettanti sul suolo pubblico, subordinata a condizioni e prescrizioni da determinare per ciascun caso in aggiunta alle vigenti norme regolamentari comunali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

L'autorizzazione potrà essere revocata — previa diffida — quando le tende, non siano mantenute in buono stato, o rechino intralcio al libero transito, o impediscano la veduta dei vicini.

Art. 73

APPROVAZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI

Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, e far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie ed i luoghi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali ed in particolare:

- a) l'indicazione dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili;
- b) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciati e di idranti;
- c) le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione;
- d) gli orologi elettrici;
- e) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- f) gli avvisatori elettrici, stradali con i loro accessori;
- g) i cartelli per segnalazioni stradali e di fermata dei pubblici servizi di trasporto.

Detti infissi non devono essere sottratti alla pubblica vista.

Essi potranno essere rimossi o spostati dal Comune quando se ne ravvisi la necessità.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori suindicati, dovrà darne tempestivamente avviso al Sindaco, il quale prescriverà i provvedimenti del caso.

Art. 74

NUMERI CIVICI

Il Comune assegna e fa applicare a spese del proprietario su ogni ingresso di edificio o di negozio la targhetta con il numero civico assegnato.

Il proprietario riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo nel posto dove fu collocato, in modo facilmente visibile.

Il numero civico viene collocato di fianco alla porta d'ingresso a destra di chi guarda la porta, e ad un'altezza variabile da m. 2,50 a m. 3,00.

Quando i proprietari intendano applicare a loro spese indicatori di tipo diverso da quello adottato dall'Autorità comunale, ciò potrà essere concesso purchè i numeri riescano facilmente leggibili a distanza non minore di quella che rende visibile gli indicatori di tipo ordinario.

Saranno da escludersi le cifre che troppo si distaccano dal tipo convenzionale.

In caso di demolizione di fabbricati o di soppressione di parte di essi o di porte esterne di accesso, il proprietario dovrà notificare al Comune il numero o i numeri civici che vengono così ad essere aboliti e restituirgli i corrispondenti indicatori.

Il proprietario ha l'obbligo di provvedere a proprie ed esclusive spese anche alla numerazione interna seguendo le istruzioni degli uffici comunali a ciò preposti.

Art. 75

CONSERVAZIONE DI ELEMENTI ARTISTICI, STORICI E DECORATIVI

E' vietato modificare la decorazione dei prospetti ed asportare mostre, pitture, sculture, lapidi, ecc. che ne facciano parte senza autorizzazione del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.

I proprietari hanno l'obbligo di consentire agli agenti del Comune di provvedere alla custodia di lapidi, stemmi, monumenti ecc. ed alla rimozione di quelli esistenti in fabbricati dei quali sia autorizzata la demolizione.

CAPO IV

CARATTERISTICHE INTERNE DEI FABBRICATI

Art. 76

SPESSORE DEI MURI

I muri perimetrali dovranno avere spessore di almeno m. 0,40.

Per tutta l'altezza del pianterreno e degli eventuali piani sottostanti, le murature perimetrali dovranno essere piene.

Soltanto per i piani sovrastanti al piano terreno le murature potranno essere realizzate con camera d'aria che dovrà essere contenuta nella larghezza da cm. 15 a 20 e con paramento esterno di mattoni pieni di spessore non inferiore a cm. 13 o di altro materiale avente analoghe caratteristiche.

I muri divisorii tra le scale (ed in genere fra tutti i passaggi interni comuni) e le abitazioni e quelli tra i negozi dovranno essere pieni e dello spessore non inferiore a cm. 13.

I muri divisorii tra gli appartamenti dovranno essere realizzati con doppia fodera con camera d'aria non inferiore a cm. 5.

Art. 77

SCALE

Le scale comuni negli edifici di abitazione saranno costituite in genere da rampe rettilinee e saranno contenute in vani coperti e chiusi.

Negli edifici con più di due piani abitabili, le scale dovranno essere illuminate direttamente da finestre aperte su parete esterna od in chiostrina.

Negli altri casi è consentito l'impiego di scale prive di finestre direttamente praticate sulla parete esterna od in chiostrina, purchè siano assicurate illuminazione e ventilazione naturali.

Ogni corpo di scale non potrà servire più di quattrocento metri quadrati di superficie coperta per piano in fabbricati di altezza fino a 24 m. Oltre tale altezza e fino a m. 32 ogni corpo di scala non potrà servire più di 350 mq.

Oltre i 32 m. di altezza dovranno essere previste scale di sicurezza in conformità alle norme del Comando dei VV. FF.

Le rampe dovranno avere una larghezza utile di cm. 120 e parapetti dell'altezza minima di cm. 90.

Per le rampe interne di case a schiera è consentita una larghezza minima di cm. 100. La profondità minima dei pianerottoli intermedi sarà di cm. 120, quella dei pianerottoli di arrivo di cm. 130.

Le alzate dei gradini non potranno avere altezza superiore a cm. 16,5. Non sono ammessi gradini che non siano in marmo od in pietra.

Art. 78

VESPAI E SOLAI A PIANO TERRA

I piani destinati ad alloggi saranno sempre su solaio distaccato dal suolo e lo spazio tra solaio e terreno sarà opportunamente aereato con griglie di adeguata dimensione.

L'uso dei vespai è consentito esclusivamente sotto il calpestio di locali non abitabili purchè ne sia garantita la difesa da infiltrazioni di acqua e per la natura particolarmente umida del terreno e per l'elevato livello della quota massima di falda freatica.

Art. 79

VINCOLI DEL PIANO TERRENO

Non sono ammessi alloggi al piano seminterrato ed al piano terreno. Il calpestio del piano abitabile più basso dovrà essere posto almeno alla quota di m. 2,60 rispetto al livello (reale o presunto) del marciapiede perimetrale.

In caso di edifici in pendenza, tali misure vanno verificate al centro della fronte a valle di ogni alloggio con l'ulteriore condizione che anche nella fronte a monte i davanzali delle finestre non siano mai a meno di m. 2,00 dal livello del marciapiede.

L'altezza del piano terreno sarà stabilita in relazione alla destinazione. In corrispondenza di passaggi pubblici, ivi compreso l'androne d'ingresso alla scala, l'altezza minima netta non potrà essere inferiore a m. 2,40.

Salvo gli ingressi per le autorimesse e per i negozi, i locali di piano terreno dovranno avere accesso dall'interno, eccettuati quelli in case a schiera dotate di orto giardino.

Può essere ammessa, in relazione a particolari situazioni ambientali, la costruzione di alloggi a piano rialzato in edifici con non più di tre piani abitabili.

In tal caso, i davanzali delle finestre del piano abitabile più basso dovranno essere almeno a metri 2 dal livello del marciapiede; questa altezza potrà essere ridotta a m. 1,60 se l'alloggio sia fornito di giardino antistante della profondità minima di metri 8 (otto).

Art. 80

SUPERFICIE E CUBATURA MINIMA DEI VANI

I locali di abitazione dovranno avere una superficie di almeno mq. 8,50 ed una cubatura non inferiore a mc. 25.

I lati degli ambienti non saranno inferiori in alcun caso a m. 2,50.

E' ammessa la costruzione del così detto cucinino solo quando costituisca accessorio di altro locale regolamentare di abitazione, esclusa la camera da letto.

La superficie di tali cucinini non sarà mai inferiore a mq. 4 ed il lato minore non sarà inferiore a un metro,

I due locali dovranno comunicare fra loro con un'apertura a tutta altezza e di larghezza non inferiore a due metri. Il cucinino dovrà avere una finestra regolare propria, aperta direttamente all'esterno e gli impianti di una cucina normale ai sensi dei seguenti articoli 83 e 84.

Ogni abitazione dovrà avere almeno una camera con volume d'aria non minore di mc. 54 e superficie non inferiore a mq. 16.

I locali del piano terreno, a qualunque uso destinati, non potranno avere altezza netta minore di m. 3,50.

Quando il pavimento si trovi sopraelevato di almeno m. 1,50 dalla quota stradale o sul terreno circostante, misurato sull'asse del fabbricato, sarà ammessa per i locali di abitazione un'altezza interna minima di m. 3. Tale sopraelevazione di almeno m. 1,50, misurata dal pavimento dei locali di abitazione alla quota stradale del terreno circostante, è obbligatoria per tutti i piani rialzati che sorgono sul filo della strada o a distanza di arretramento dal filo stesso inferiore ai m. 4 e potrà essere ridotta a cm. 50 quando si tratti di piccole case isolate e fuori dei centri abitati, costituite da non più di due piani compreso il piano terreno e comprendenti uno o al massimo due alloggi.

L'altezza dei piani abitati, sottoposti al piano terreno e consentiti quando il terreno alle spalle ed ai fianchi dei fabbricati si trovi ad un livello naturale più basso di quello su cui prospetta la fronte principale, non sarà mai inferiore a m. 3. Negli altri piani soprastanti al piano terreno l'altezza netta sarà di

metri 3,20 e, comunque, non inferiore a m. 3. Per gli ambienti coperti a volta sarà concessa un'altezza di metri 2,50 al piano di imposta purchè l'altezza media dell'ambiente non sia inferiore a m. 3.

Art. 81

SUPERFICIE ILLUMINANTE, LIMITI

Ogni locale di abitazione dovrà ricevere illuminazione e ventilazione da una o più luci che si aprano direttamente all'esterno.

La superficie illuminante delle finestre — da determinarsi in corrispondenza del telaio fisso — non potrà essere inferiore a 1/6 della superficie del pavimento dell'ambiente cui serve. Sono escluse dal computo delle superfici di diretta illuminazione, la parte inferiore dei balconi per un'altezza di cm. 60 dal pavimento e le superfici vetrate costituenti parte delle falde del tetto.

Per i locali con unica luce la superficie di questa non potrà in alcun caso essere minore di due metri quadrati.

Art. 82

LOCALI ABITABILI E NON ABITABILI

Non potranno adibirsi ad abitazione locali che si trovino, anche in parte, sotto il livello del piano di campagna.

Si fa eccezione per le case fronteggianti strade inclinate per le quali il pavimento del piano terreno in qualche parte potrà trovarsi fino ad un metro sotto il piano di campagna, purchè ne sia separato da intercapedine larga almeno un metro e prolungata fino ad almeno m. 0,50 sotto il detto pavimento.

In nessun caso sarà abitabile un locale il pavimento del quale si trovi a meno di un metro al di sopra dell'altezza massima del livello di acque sotterranee e non ne sia protetto da uno strato impermeabile di almeno m. 0,15 di spessore e da una camera d'aria di metri 0,50 di altezza. Il locale dovrà in ogni caso essere difeso da una intercapedine conforme alle precedenti norme.

I locali, per la parte della loro altezza entro terra, potranno essere adibiti solo a cucina e laboratori, quando rispetto alla falda acquifera sotterranea si trovino nelle condizioni sopra indicate, abbiano un'altezza interna di almeno m. 3,20 ed un'altezza libera fuori terra di almeno m. 1,50 e siano illuminati ed aereati mediante luci — apertesi in spazio libero — delle quali la superficie non sia inferiore ad un ottavo di quella del pavimento ed il davanzale elevato di almeno m. 0,20 dal terreno su cui prospettano.

Ferme le disposizioni del secondo comma di questo articolo, in casi particolari quali: camere di sicurezza per banche, alberghi diurni, posteggi automobilistici, refettori, ritrovi temporanei nei centri cittadini di maggior affollamento e analoghi, il Sindaco potrà autorizzare, valutando, caso per caso e su

parere dell'Ufficio di Igiene e della Commissione Edilizia, l'uso dei locali anche interamente sotterranei, purchè si provveda all'impianto di aria condizionata e a tutte le prescrizioni che saranno ritenute indispensabili ed esclusa, sempre ed in ogni caso, la destinazione ad alloggi anche eccezionali, ad uffici, laboratori o negozi.

Art. 83

CUCINA, BANCHI DA FUOCO, ACQUAI

Ogni appartamento destinato ad abitazione sarà fornito di cucina situata in ambiente apposito, autonomo e rispondente ai requisiti dei locali di abitazione salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti e seguenti.

I banchi da fuoco saranno costruiti in buona muratura o in metallo e in marmo ed avranno superficie liscia e impermeabile.

Le pareti, alle quali detti banchi — nonchè gli acquai — sono addossati, dovranno avere un rivestimento di materiale lavabile per un'altezza di metri 0,60 misurata dal piano degli stessi.

I banchi da fuoco, fornelli ed altri simili apparecchi dovranno essere muniti di cappa o gola da fumo propria e indipendente per l'asportazione dei prodotti della combustione, dei gas, dei vapori e degli odori provenienti dalla cottura delle vivande oppure saranno provveduti di altro sistema di ventilazione riconosciuto idoneo dall'Ufficio di Igiene.

Il rivestimento di materiale lavabile ed impermeabile dovrà comunque partire dal pavimento e giungere all'altezza di almeno metri 1,50.

E' vietato collocare condotti di fumo con tubi esterni prospettanti sul suolo pubblico e di far esalare fumo, gas o vapori al di sotto del punto più alto della copertura del fabbricato.

Art. 84

REQUISITI DEGLI ELEMENTI DI SERVIZIO ED ACCESSORI DEGLI ALLOGGI

A) Nella cucina dovranno poter essere razionalmente installati:

- una macchina di cucina a gas o elettrica della larghezza di almeno centimetri 70;
- un lavello a due bacini con scolapiatti;
- un piano di preparazione vivande;
- mobili a terra o pensili per la conservazione delle stoviglie, vasellame, etc.;
- un frigorifero.

B) Nel bagno dovranno poter essere razionalmente installati:

- una vasca da bagno a sdraio;

— un lavabo delle dimensioni minime di cm. 45 x 55;

— un bidet e un W. C.

C) Ingresso:

— in ambiente preferibilmente autonomo e dimensionato in relazione al tipo dell'alloggio o nel locale di soggiorno;

D) I disimpegni ed i passaggi di ogni tipo non potranno avere il lato minore inferiore a ml. 1,00.

E) Lo spazio occorrente per l'installazione e la manovra di apparecchi per la lavatura meccanica o manuale ed occorrente al deposito della biancheria sarà individuato in ambiente proprio non all'aperto o in quello dell'eventuale servizio igienico supplementare o nel bagno, e sarà sempre distinto e non accessibile dalla cucina.

F) I locali destinati ad autorimesse dovranno rispondere alle norme igieniche e di sicurezza in vigore.

L'uso di questi locali è consentito solo previo rilascio di appositi nulla osta da parte degli Uffici competenti.

Art. 85

RIVESTIMENTI INTERNI E ZOCCOLINO BATTISCOPIA

Tutte le pareti dei locali destinati a servizi igienici ed a lavatoio, nonché le pareti attrezzate delle cucine, dovranno essere rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,50 con materiale impermeabile e resistente all'uso di detersivi e abrasivi.

Lo zoccolino battiscopa, dell'altezza di almeno cm. 8 (otto) dovrà essere impiegato in tutti gli ambienti e dovrà essere in materiale indeformabile e resistente all'uso.

Art. 86

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

Dovranno essere protetti mediante impianti interni di spegnimento ad acqua sotto pressione sufficiente:

1) i fabbricati di altezza da m. 24 in su.

Le prese d'acqua sotto pressione dovranno essere disposte, oltre che al pianterreno, nelle gabbie di scala, una per ogni piano per la parte da m. 24 in su, a piani alternati per la parte inferiore;

2) i fabbricati di qualsiasi altezza che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali:

a) alberghi, collegi, pubblici dormitori;

b) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone), teatri, sale

cinematografiche, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di vendite, biblioteche;

c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino più di 150 operai, fatta eccezione per il caso in cui si lavorino materiali totalmente incombustibili, depositi di combustibili ed infiammabili, depositi di legname, scuderie, rimesse per automobili.

In qualsiasi edificio i locali destinati ad autorimesse dovranno avere impianti interni ed apparecchi di spegnimento del tutto automatici.

Le prese d'acqua degli impianti interni dovranno essere munite di raccordi unificati, uguali a quelli installati a cura dell'Amministrazione Comunale nel pubblico servizio di spegnimento ed essere convenientemente corredati di tubo flessibile e di lancia.

Ciascun impianto dovrà essere collaudato all'atto della ultimazione del fabbricato dal Comando dei VV. FF. ed il relativo certificato trasmesso in copia autentica all'Amministrazione Comunale.

Art. 87

ASCENSORI E MONTACARICHI

L'impianto di ascensore dovrà essere previsto in tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili (oltre il piano terreno).

Il numero di persone servite per ogni cabina non deve essere inferiore alle quattro unità negli edifici con sei piani abitabili e più (oltre il piano terreno).

L'impianto ascensore, in tutte le sue parti ed elementi dovrà rispondere alle caratteristiche indicate dalle norme vigenti in materia e dalle prescrizioni degli uffici competenti.

E' ammessa l'installazione di montacarichi alle stesse condizioni.

Il pozzo degli ascensori deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte in ferro.

Le pareti del vano di corsa e quelle della sala motori ed il solaio di appoggio delle apparecchiature devono essere convenientemente isolate con materiale idoneo.

Art. 88

ATTREZZATURE E SERVIZI CENTRALIZZATI, NUMERAZIONE INTERNA

In ogni unità fabbricativa residenziale potranno essere previste attrezzature domestiche e servizi tecnici centralizzati (lavanderia, riscaldamento, distribuzione acqua calda, smaltimento immondizie, ecc.), in conformità — per quanto possibile — alle precedenti norme e previe specifiche progettazioni.

In tutti i fabbricati dovranno essere installate, sotto le direttive delle competenti aziende, ed in appositi cassonetti chiusi ma ispezionabili, le colonne montanti e relative diramazioni interne degli impianti elettrici, idrici e del gas di città e le linee dei telefoni urbani.

Inoltre, per tutti gli appartamenti serviti da ogni scala dovrà essere eseguito l'impianto centralizzato di discesa di antenna della televisione.

Tutti i fabbricati, costituiti da più appartamenti dovranno avere la numerazione interna delle porte d'ingresso dei vari quartini e l'indicazione dei singoli piani e le varie scale dovranno essere contraddistinte con le prime lettere dell'alfabeto.

L'applicazione della numerazione interna è a carico dei proprietari dei fabbricati.

Art. 89

LOCALI PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA

Tutti i fabbricati di nuova costruzione, a qualsiasi tipologia edilizia appartengano, devono essere dotati di un locale a pianterreno opportunamente aereato, per il deposito dei contenitori delle immondizie.

Detto locale deve avere il pavimento di materiale lavabile ed inattaccabile dagli acidi e le pareti rivestite a tutta altezza con piastrelle maiolicate per renderne agevole la pulizia.

Nel pavimento dovranno essere realizzate pendenze verso un pozzetto centrale a chiusura sifonica per lo smaltimento delle acque di lavaggio.

TITOLO III NORME IGIENICHE

CAPO I

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 90

DEFLUSSO DELLE ACQUE

Sono vietate tutte quelle opere che modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi ove siffatte modificazioni siano da ritenersi nocive a norma delle vigenti norme regolamentari e a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario del Comune.

Art. 91

RISTAGNI DI ACQUE

Tutte le depressioni, ove possa accumularsi acqua, devono essere evitate, colmandole, qualora si verificano, con idoneo materiale che non dovrà mai provenire da demolizioni di vecchi fabbricati, sistemandole in superficie con pavimentazione eseguita con materiali lavabili ed impermeabili.

Non è consentito costruire opere di qualsiasi specie che possano, comunque, costituire rallentamento o ristagno di corsi e scoli d'acqua.

Le aree scoperte annesse ai fabbricati devono avere le opportune pendenze per lo scolo delle acque ed essere pavimentate per la larghezza di un metro almeno intorno al fabbricato.

I cortili che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare, dovranno essere pavimentati per tutta la loro estensione.

Non è consentito costruire edifici destinati ad abitazione contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno tre metri dal terreno e co-

struendo — oltre gli opportuni muri di sostegno — canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 92

BONIFICA DELLE AREE FABBRICABILI

E' veitato costruire su terreno inquinato o soggetto ad inquinamento o che sia utilizzato come deposito di immondizie, di residui putrescenti o di altre materie insalubri, se non siasi prma provveduto a rdurre il terreno medesimo in perfette condizioni igieniche. Le eventuali necessarie opere di bonifica da prevedere e progettare in allegato alla domanda di licenza edilizia, dovranno risultare adeguate e sufficienti a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario del Comune.

E' vietato altresì costruire su terreni non adatti al facile deflusso delle acque meteoriche o di rifiuto o comunque umidi ovvero esposti ad invasioni di acque per i movimenti di falde sotterranee, senza predisporre sufficiente drenaggio e sistemazione del terreno atta ad inibire il riversarsi di acque nei locali terranei e sotterranei.

Le fondazioni dei fabbricati dovranno sempre essere separate dai muri portanti mediante frapposti strati di materiale impermeabile.

Art. 93

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Fermo l'obbligo di osservanza di tutte le norme regolanti l'impiego di particolari materiali di costruzione:

a) nelle costruzioni non dovranno impiegarsi materiali eccessivamente igroscopici;

b) nella costruzione dei muri, nei rinterri e nei riempimenti di pavimenti o di coperture, è vietato l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitri o inquinati;

c) è proibito l'impiego di terra proveniente da luoghi malsani o di materiali ritenuti non igienici o infetti dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 94

PAVIMENTAZIONI

La pavimentazione delle scale, degli androni e di qualsiasi locale non dovrà comportare in alcun caso interruzioni di continuità o depressione nelle quali possano accumularsi acque o immondizie.

Art. 95

FOGNE PRIVATE E SCARICHI

Non sono consentite opere sul suolo pubblico o condotti sotterranei per allacciamenti, riparazioni, scarichi, immissioni nella fogna pubblica, canalizza-

zioni interne, ecc., senza aver ottenuta la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2.

Le opere predette saranno oggetto di particolari controlli ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25.

E' vietato far sboccare nei corsi d'acqua (per tutti i tratti di essi compresi nel territorio del Comune) e nei fossi stradali condutture di acque domestiche od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le acque meteoriche.

E' vietata altresì, l'immissione di residui industriali insalubri o pericolosi nei canali o corsi di acqua; è vietato altresì il loro disperdimento e quello delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi specie nelle falde acquee sotterranee sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con deposito alla superficie del suolo, sia mediante spandimenti agricoli, senza che quei materiali siano precedentemente resi del tutto innocui.

Art. 96

POZZI NERI

Nelle case e stabilimenti posti presso i canali della fognatura pubblica non è ammessa costruzione di pozzi neri. Le materie liquide e le acque immonde delle latrine e dei laboratori, degli orinatoi, degli acquai, dei bagni, ecc., dovranno essere immesse nella fogna a mezzo di idoneo pozzetto sifonico ed è vietata la costruzione di ambienti muniti di scarichi liquidi sottoposti al livello della fogna vicinore.

La costruzione dei pozzi neri sarà invece obbligatoria nelle case dove non sia possibile avvalersi dei canali della fognatura pubblica.

I pozzi neri non potranno essere costruiti che in cortili, giardini ed altri luoghi privati ben coperti e mai in sottosuoli coperti da qualsiasi costruzione.

Essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio per almeno un metro ed essere costruiti indipendentemente da questi.

Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato impermeabilizzante o almeno di terreno argilloso o calcestruzzo; dovranno distare almeno metri 10 da qualunque pozzo, serbatoio d'acqua potabile o tubo di acquedotto. Eguali disposizioni si osserveranno per i serbatoi delle acque domestiche di rifiuto.

Nell'ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi per materie luride, dovrà tenersi soprattutto conto della direzione delle falde sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento, per infiltrazione, delle acque dei pozzi vicini.

I pozzi neri saranno costruiti a perfetta tenuta, con angoli arrotondati e fondo concavo, con profondità non maggiore di m. 4 e con pareti e fondo di spessore non inferiore a cm. 40.

Saranno costruiti di buona muratura di mattoni e con malta idraulica, intonacati con cemento e coperti da volta dello spessore di cm. 15 almeno.

Potranno essere costruiti e coperti anche in cemento armato con le forme e lo spessore necessario per la loro stabilità.

Saranno sempre muniti di canna di ventilazione fin sopra il solaio di copertura, salvo maggiore altezza per evitare danni o molestie ai vicini.

Non è in alcun modo consentito uso di bottini o fosse mobili. In caso di installazione o copertura di pubblica fognatura, i proprietari interessati devono entro un mese dall'invito del Comune, provvedere all'allacciamento delle fognature private con la canalizzazione pubblica e all'immediata eliminazione dei pozzi neri con ogni cautela igienico-sanitaria.

Art. 97

SCUDERIE E CONCIMAIE

Le scuderie pubbliche e quelle adibite a servizi pubblici dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) collocazione in distinti corpi di fabbrica e mai in cortili di fabbricati adibiti ad abitazione;

b) porte e finestre non aperte direttamente in cortili di tali fabbricati;

c) nessuna comunicazione diretta con locali di abitazione;

d) cubatura almeno di 30 mc. per ogni cavallo;

e) adeguato impianto idrico;

f) pavimento almeno di 10 cm. più alto del livello del suolo (costruito con cemento idraulico mescolato a pietrisco o mattoni cotti, disposti in costa o connessi in cemento) con una pendenza del 2% verso un canaletto di scolo costruito con materiale impermeabile e sbocco nel canale di fognatura o in pozzo nero, con interposizione di adatto sifone;

g) soffitto a volta;

h) pareti raccordate con il pavimento e tra loro con angoli arrotondati, intonacate con cemento o calce idraulica, fino all'altezza di m. 2 dal suolo e, al di sopra, pareti e soffitti imbiancati;

i) finestre con aperture opposte, comunicanti direttamente con l'esterno con superfici non inferiori al 7% delle somme delle superfici delle due pareti contigue;

l) una o più canne di ventilazione, di conveniente ampiezza dai 10 ai 20 cm. di diametro, che attraversino il soffitto ed escano sulla copertura;

m) mangiatoie in cemento o altro materiale impermeabile con appositi fori nei punti più declivi, per le operazioni di pulizia e disinfezione;

n) ogni stallaggio dovrà essere munito di concimaia, posta lontano dai pozzi e situata nel luogo igienicamente adatto, con platea impermeabile e tale da evitare disperdimento di liquidi.

Le concimaie, in forma di fosse e di cabine sotterranee avranno il fondo e le pareti di pietra naturale od in muratura laterizia dello spessore di 28 cm. almeno, eseguite con malta idraulica, intonacata all'interno con cemento idraulico, oppure costruite in calcestruzzo ed in cemento armato. Le concimaie sopra terra saranno a doppia parete con intercapedine.

Le fosse e le cabine, saranno chiuse con imposte a chiusura ermetica in metallo per varie sezioni trasversali — a mezzo di porte e finestre e altre aperture — e non dovranno essere in diretta comunicazione con strade piazze o altri spazi pubblici.

Le concimaie dovranno avere una capacità proporzionata al numero degli animali che possono tenersi nella stalla, calcolando mezzo metro cubo per cavallo.

Le concimaie dovranno essere munite di uno sfiatatoio di un diametro proporzionato alla capacità delle fosse e che superi il livello delle case circostanti quando l'importanza della concimaia — a giudizio dell'Ufficiale Sanitario — lo richieda.

Le scuderie private — che sono soggette a speciale autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario — non devono trovarsi in locali sottoposti ad abitazioni, ma in manufatti isolati ed indipendenti, i cui ambienti dovranno rispondere a tutti i suindicati requisiti.

Art. 98

STALLE E RICOVERI ANIMALI

E' vietato destinare a stalla i locali che, per dislivello stradale abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati o allo stesso livello di essi.

E' consentito, nelle zone rurali, la costruzione e la continuazione dell'uso delle stalle di sosta per bovini da macello, suini ed ovini, quando:

a) oltre a rispondere a tutti i requisiti previsti dal precedente art. 97 siano in fabbricati distinti e lontani almeno 10 metri da locali ad uso di abitazione;

b) un locale, completamente separato e isolato dalla stalla principale, sia destinato al ricovero degli animali sospetti od affetti da malattie contagiose;

c) sia assicurata la tutela igienico-sanitaria e siano garantiti i vicini da qualsiasi molestia o esalazione;

d) le dimensioni di esse e delle concimaie siano state preventivamente determinate dall'autorità competente.

Le stalle di ricovero degli animali lattiferi devono possedere tutti gli specifici requisiti prescritti dalla legge o da regolamenti speciali.

Per la costruzione dei locali previsti in questo o nel precedente articolo 97 si applicheranno inoltre tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle del regolamento comunale di polizia zoottrica.

Art. 99

LAVATOI

I lavatoi per uso degli inquilini e nelle abitazioni devono avere una dotazione propria di acqua, proporzionata al numero delle persone per le quali servono, tale da permettere una perfetta pulizia della biancheria.

L'Ufficio d'Igiene potrà imporre, quando lo riconosca necessario, la divisione delle vasche in scompartimenti del tutto separati, con deflusso indipendente.

I locali destinati ai lavatoi devono avere la massima aereazione, il pavimento impermeabile munito di necessari scoli con chiusini inodori e le pareti intonacate a cemento fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento.

Le vasche saranno a compartimenti separati e individuali, in cemento, in pietra o in muratura rivestita di intonaco e munite, in ciascun compartimento, delle necessarie bocchette di scarico di sopravanza.

I lavatoi pubblici saranno costruiti a più scompartimenti distinti, ciascuno con bocca di entrata e di uscita dell'acqua, sì da escludere il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa provenienza.

Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non sia servita ad altro uso domestico, industriale od agricolo.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per lavaggio di erbaggi od altri materiali di uso alimentare per l'uomo e per gli animali.

Art. 100

NORME SULL'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO

Il Sindaco, nell'autorizzare i lavori edilizi o stradali per i quali occorressero movimenti di terra, potrà porre speciali prescrizioni per limitare, estendere od anche proibire qualunque lavoro di terra, quando lo ritenga necessario per ragioni di igiene o di pubblica incolumità.

E' vietato, nei cortili e nelle vie pubbliche, il deposito di materiale di demolizione, per più di due giorni; i materiali frammisti a detriti organici devono asportarsi immediatamente.

I lavori di escavazione del suolo stradale, quando trattisi di rinnovamento o restauro di fogne, si dovranno eseguire sollecitamente senza interruzione e, possibilmente, di notte. Il Sindaco prescriverà, volta per volta, le norme da seguire per il trattamento delle materie espurgate e sul modo di asportarle. L'asportazione deve, in ogni caso, essere eseguita prontamente ed in carri chiusi, in maniera da evitare spandimento di liquido ed esalazioni dannose.

Il materiale dovrà essere scaricato nelle località indicate dall'Ufficio d'Igiene.

Se nei lavori di scavo s'incontrino tratti di cunicoli o di fogne od altra opera destinata a condurre acqua o materiale di espurgo, se ne darà immediato avviso al Sindaco, sospendendo i lavori finchè gli agenti comunali, tecnici e sanitari, non si siano recati sul luogo ed abbiano impartito le opportune istruzioni.

Se nei lavori di scavo s'incontrino terre sature di materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno asportare le prime e vuotare i secondi, rimuovendo le materie luride e riempiendo gli scavi o i pozzi con ghiaia.

CAPO II

IMPIANTI IGIENICI NELL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Art. 101

ESPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI

In tutti i tipi edilizi ogni alloggio dovrà avere almeno due esposizioni preferibilmente opposte e fruire delle migliori condizioni di soleggiamento e ventilazione.

Art. 102

BAGNI E LATRINE

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere almeno una speciale latrina. Per locali destinati a dormitorio per più persone dello stesso sesso, ve ne dovrà essere almeno una ogni 10 unità e ve ne saranno altre separate, qualora al dormitorio acceda anche l'altro sesso.

Tutti i locali destinati comunque ad attività industriale commerciale od artigiana e tutti i locali a pianterreno dei fabbricati, devono essere muniti di idonea ritirata.

Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina e in altra camera di abitazione, nè in androne di cortile o tromba di scala e dovranno avere i requisiti prescritti dall'articolo 84.

Gli ammezzati costruiti sulle sale da bagno devono ricevere l'accesso solamente dai corridoi o da ambienti di disimpegno.

Le canne delle latrine, fornite di sifone o interruttore idraulico alla loro apertura di immissione, saranno prolungate in alto oltre la copertura e munite di mitre o cappelli di ventilazione.

Art. 103

LAVATOI INTERNI

Fermo il disposto del precedente articolo 99, è vietato l'impianto di lavatoi nella cucina.

Art. 104

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Per l'impianto di riscaldamento centrale, in fabbricati di nuova costruzione o in fabbricati preesistenti, dovranno osservarsi le vigenti norme di sicurezza.

Art. 105

IMPIANTO IDRAULICO - SANITARIO

L'approvvigionamento di acqua potabile sarà assicurato solo mediante allacciamento alla rete idrica cittadina. Gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno essere dotati di pozzetti accessibili in quantità sufficiente ad assicurare l'ispezionabilità di tutto il condotto. Essi saranno situati all'esterno dell'area coperta dell'edificio. I tubi di adduzione esterna dell'acqua devono distare almeno 80 cm. dai pozzetti di raccolta di acque di rifiuto domestiche e cloacali.

Art. 106

SERBATOI IDRICI

I serbatoi per acqua potabile, il cui impianto è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario, devono essere:

- a) costruiti con materiale che non possa modificare le condizioni di purezza dell'acqua, anche dopo lunga permanenza;
- b) muniti di doppio chiusino;
- c) collocati in apposito camerino con soffitto impermeabilizzato e termicamente isolante. Il camerino, munito di porta a chiave e sufficientemente ventilato, sarà ubicato in locale di facile accesso anche per le ispezioni da parte dell'Ufficio d'Igiene;
- d) tali che il tubo di scarico al serbatoio termini ad un livello di dieci cm. al di sopra del tubo di sfioro;
- e) con i tubi facenti capo agli sfioratoi muniti di adatto sifone e senza contatti con le canne della latrina e degli acquai.

Art. 107

CANALIZZAZIONI IDRICHE

Per tutte le canalizzazioni e tubazioni degli impianti tecnologici saranno precisati in progetto i passaggi nei vari elementi strutturali in modo da evitare l'esecuzione di fori e tracce durante la messa in opera. Le tubazioni degli impianti idraulico e sanitario saranno concentrate in cavedio.

Le condutture di distribuzione e scarico dell'acqua per uso potabile non

potranno in alcun caso avere contiguità con quelle per la distribuzione e lo scarico degli impianti sanitari.

La distribuzione idrica negli interni delle abitazioni deve essere fatta in modo che l'acqua affluisca prima in cucina e di qui agli altri ambienti.

Art. 108

IMPIANTO ELETTRICO E CONDUTTURE GAS

Per ogni fabbricato sarà prevista la centralizzazione dei contatori alloggiati in appositi armadi, secondo le prescrizioni vigenti. Le colonne montanti agli appartamenti saranno poste in sedi proprie, previste in struttura. Ogni alloggio sarà fornito di linee per la distribuzione di energia elettrica normale ed industriale.

L'impianto elettrico sarà realizzato secondo le vigenti norme dell'Associazione elettrotecnica italiana.

Le condutture del gas dovranno essere poste nel vano-scala. Esse dovranno correre lungo pareti esterne prospicienti cortili e mai nei cavedi di superficie inferiore ai mq. 4.

I contatori dovranno essere posti all'esterno degli appartamenti.

Nel caso di centraline alimentate con bombole contenenti g/p/1, la loro ubicazione dovrà essere conforme alle norme di sicurezza in vigore ed autorizzate dal Comando Provinciale VV. FF.

Art. 109

VENTILAZIONE ARTIFICIALE

Quando non sia adeguatamente assicurata la ventilazione naturale dei locali igienici, dovrà attuarsi un sistema di circolazione forzata, riconosciuto idoneo dall'Ufficio di Igiene. Specialmente in relazione alla speciale destinazione dell'edificio potranno essere consentiti bagni e latrine con pozzi di ventilazione aereati da basso e coperti in alto con aperture laterali di superficie uguale a quella del pozzo stesso.

Art. 110

PROTEZIONE TERMICA DELLE COSTRUZIONI

I valori calcolati per la resistenza termica R non dovranno essere inferiori ai seguenti (espressi in mq. $h^{\circ} C/Cal$):

a) pareti esterne: $R = 0,9$;

b) coperture e solai sopra spazi aperti: $R = 1,2$.

La tenuta ai fini delle infiltrazioni d'aria delle pareti nel loro complesso (e cioè comprendendo elementi opachi e pareti vetrate) deve essere tale da permettere il mantenimento, in un ambiente delimitato da cinque pareti stagne e

dalla parete in esame, di una pressione di 25 mm. di colonna d'acqua, con una portata non superiore a 2 mc/h per mq. di parete.

Art. 111

PREVENZIONE DELLA CONDENSAZIONE DEL VAPORE

Per limitare la formazione del vapore d'acqua sui muri ed i solai, si dovrà provvedere a:

- a) installare bocchette di ventilazione obbligatorie al di sopra del gruppo di cottura e del lavello;
- b) ventilare i muri a cassetta provvisti di intercapedine;
- c) favorire il ricambio d'aria tra i locali interni;
- d) adottare in ogni caso per l'interno gli intonaci a malta di calce, escludendo gli intonaci a malta di cemento.

Art. 112

PROTEZIONE ACUSTICA DELLE COSTRUZIONI

La protezione dai rumori trasmessi dalle pareti esterne, dai solai e dalle pareti divisorie comuni a due o più appartamenti ed il contenimento di quelli prodotti dagli impianti tecnici inseriti nell'edificio saranno assicurati tra l'altro con l'osservanza delle seguenti norme:

- a) il potere fono isolante delle pareti esterne deve essere tale da garantire un isolamento acustico medio verso l'esterno non inferiore a 45 decibel per frequenza tra 100 e 3.000 Hertz;
- b) le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune devono assicurare un isolamento acustico medio di almeno 15 decibel con frequenza tra 100 e 3.000 Hertz. Per le pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, un isolamento minimo di 30 decibel con le anzidette frequenze;
- c) i solai dovranno assicurare un livello massimo di trasmissione dei rumori di calpestio, misurato con metodi normalizzati, non superiore a 70 decibel per frequenze comprese tra 100 e 3.000 Hertz.

Art. 113

CANNE FUMARIE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
DI RISCALDAMENTO PER FORNI
A COMBUSTIONE SOLIDA E LIQUIDA

Le canne fumarie per l'allontanamento dei prodotti della combustione devono avere direzione perfettamente verticale. In caso di assoluta necessità il cambiamento di direzione non deve in ogni caso superare i 30° dalla verticale. Esse possono essere esterne al fabbricato od interne.

Nel caso di canne fumarie interne al fabbricato esse dovranno essere protette con mattoni di ottima qualità atti a resistere ad elevate temperature con esclusione di mattoni forati. Lo spessore non dovrà essere inferiore a cm. 20.

I camini dovranno sporgere di almeno m. 1 sopra i tetti piani e non meno di m. 0,70 sopra il punto più alto dei tetti a falde inclinate.

Tali altezze rimangono valide allorquando per un raggio di m. 8 dall'uscita non vi siano ostacoli rappresentati da altri fabbricati o muri.

Nessun genere di cappello applicato al camino dovrà diminuire la prescritta area del condotto.

Le canne fumarie saranno munite di depuratore della fuliggine, possibilmente a secco e, comunque, di tipo idoneo per evitare l'immissione nell'atmosfera di residui della combustione.

La canna fumaria dovrà avere sezioni come da prospetto sottosegnato:

TABELLA CON LE SEZIONI DEI CAMINI IN RELAZIONE
ALLA LORO ALTEZZA ED ALLE CALORIE
ORARIE DELL'IMPIANTO

Sezione in dm. 2	Sezione di cm. x cm.	Diametro in cm.	Portata delle calorie orarie dell'impianto					
			Altezza del camino					
			m. 5	m. 10	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
1,69	13 x 13	15	13.000	18.000	22.000	25.000	28.000	31.000
3,35	25 x 13	20	24.000	34.000	42.000	48.000	54.000	59.000
5,00	25 x 20	25	—	53.000	65.000	75.000	83.000	91.000
6,25	25 x 25	28	—	66.000	81.000	93.000	104.000	114.000
9,50	38 x 25	35	—	100.000	123.000	142.000	158.000	173.000
12,75	51 x 25	40	—	135.000	165.000	190.000	215.000	233.000
14,44	58 x 38	43	—	152.000	186.000	215.000	241.000	263.000
19,38	51 x 38	50	—	205.000	250.000	289.000	323.000	354.000

Art. 114

SMALTIMENTO RIFIUTI E CONDUTTORE DI SCARICO

Le condutture destinate a raccogliere gli scoli delle latrine e gli altri liquidi di rifiuto delle abitazioni debbono essere di gres o di altro materiale impermeabile alle materie di rifiuto, perfettamente giuntate, costruite e collocate in modo da rendere impossibile ogni infiltrazione tanto nei muri quanto nelle condutture delle acque e facilmente ispezionabili.

Le condutture di scarico degli acquai, dei lavandini o delle vasche da bagno debbono essere fornite, al loro imbocco nei fognoli, di interruttori a chiusura idraulica e non debbono mai attraversare la cucina o altra stanza di abitazione. Potranno essere immesse nelle canne delle latrine solo per mezzo di sifoni od altri interruttori a chiusura idraulica.

Le condutture delle latrine avranno ciascuna al piede un sifone interruttore a chiusura idraulica, munito di proporzionata bocca di presa d'aria.

I fognoli saranno sottoposti a prove di uso per stabilire la loro perfetta impermeabilità ed efficacia.

Nessuna parte dei lavori di costruzione o di restauro della fognatura privata potrà essere coperta o in alcun modo occultata, se non dopo essere stata sottoposto a controllo.

Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la pubblica via, sia verso i cortili e i recinti, munito di canale di materiale idoneo e di diametro sufficiente a ricevere ed a tradurre le acque piovane, le quali devono essere, allo sbocco inferiore delle grondaie, raccolte in cunicoli adatti e convogliati in modo da impedire la loro dispersione nel suolo pubblico e nel sottosuolo. In detti canali di gronda è vietato immettere acque di rifiuto, comprese quelle dei fontanini di diramazione interna dell'acquedotto.

Le condutture di cui al presente articolo saranno costruite o modificate, in conformità alle istruzioni che il competente ufficio comunale impartirà a tutela dell'igiene. Dette istruzioni saranno relative alla materia di cui debbono essere formati i tubi, alla loro disposizione di chiusura, al calibro e rivestimento, ai giunti, agli sfiatatoi, agli imbocchi, ecc.

Art. 115

ALLOGGI ACCESSORI

Le disposizioni del presente regolamento e, in particolare, quelle del titolo III e tutte le altre norme regolamentari ed igienico-sanitarie si applicano anche ai locali destinati ad abitazione del portiere e di altre persone incaricate della custodia dell'edificio e comunque addette ai servizi di esso.

Art. 116

NORME PARTICOLARI PER EDIFICI RICETTIVI

Gli edifici, o la parte degli stessi destinati ad alberghi, pensioni, locande, alloggi o ricoveri temporanei di persone, oltre a tutti i requisiti richiesti in generale dal presente regolamento ed alle prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza, dovranno conformarsi a tutte le speciali norme vigenti in materia di misure igieniche e sanitarie.

Il numero ed il tipo dei servizi relativi saranno determinati, sentito l'Ufficiale Sanitario, in proporzione all'ampiezza, alla natura ed alle caratteristiche dell'edificio.

E' consentito di raggruppare — per accertate esigenze funzionali — i servizi igienici all'interno dei corpi di fabbrica, qualora si provveda alla ventilazione meccanica degli ambienti secondo le norme e le prescrizioni che saranno caso per caso dettate, sentito l'Ufficiale Sanitario.

I locali di servizio, le cucine, le dispense, ecc. saranno rivestite in maiolica ed altro materiale litoide resistente alle abrasioni ed alle corrosioni, per tutta l'altezza delle pareti, qualora queste siano alte metri 2,50 o meno ed almeno per metri 2 negli altri casi.

Potranno essere consentiti cortili, chiostrine e pozzi di luce, purchè siano conformi alle prescrizioni poste con gli articoli 48 e 51 di questo regolamento.

Art. 117

DEPOSITI E MAGAZZINI

I depositi ed i magazzini devono essere bene aereati ed illuminati, con muri ad intonaco liscio; quelli destinati a deposito e magazzini di derrate alimentari devono avere muri imbiancati ed inoltre, fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento, devono essere verniciati e costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti, qualora poggino sul vespaio, dovranno essere formati con sottofondo di calcestruzzo di cemento spesso almeno 10 cm. e soprastante strato (dello spessore minimo di cm. 2) di cemento e sabbia ben liscio, o soprastante manto di piastrelle di cemento o altro materiale litoide resistente agli urti, non assorbente e facilmente lavabile.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

CAPO III

ABITAZIONI E RICOVERI RURALI

Art. 118

COLLOCAZIONE

Qualunque abitazione rurale dovrà essere collocata su terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove non sia possibile l'osservanza di una tale condizione, il sottosuolo dovrà essere munito di efficiente drenaggio.

Per l'ubicazione delle case coloniche e delle abitazioni rurali di nuova costruzione si dovrà dare la precedenza alla zona più elevata dell'area.

Gli edifici rurali destinati ad abitazione dovranno essere isolati, evitando muri perimetrali addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili.

Qualora dovesse costruirsi a ridosso di un monte o di una collina, i muri perimetrali prospicienti l'elevazione del suolo dovranno essere tenuti ad una distanza non minore di quattro metri.

I muri di fondazione e quelli perimetrali delle abitazioni rurali dovranno essere convenientemente difesi dall'umidità del terreno.

Le pendenze del suolo circostante, quelle dell'aia e degli orti adiacenti alle abitazioni dovranno essere sistemate in modo che siano prontamente smaltite le acque pluviali e di rifiuto.

Il piano di costruzione sarà elevato di almeno cm. 25 sul piano circostante la campagna e ad un livello di almeno un metro al di sopra di quello cui posano giungere i pozzi d'acqua che si trovino nelle adiacenze.

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alla casa rurale dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo atto ad evitare ristagni.

Art. 119

FONDAZIONI E PAVIMENTI

Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati ad abitazione od a stalle dovranno essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi od altri mezzi opportuni.

Le coperture di pavimento dovranno essere costruite con materiali non igroscopici e sarà escluso il reinterro dei pavimenti con qualunque materiale inquinato o sudicio.

Art. 120

AMBIENTI INTERNI

Tutti i locali di abitazione dovranno — in quanto possibile — conformarsi alle norme poste con gli articoli 78 e seguenti nonchè con i capi I e II di questo titolo del presente regolamento.

I locali destinati ad abitazione devono essere nettamente separati dalle stalle.

Art. 121

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Ogni edificio e locale di abitazione dovrà essere fornito di impianto di acqua potabile dell'acquedotto civico o di altra sorgente dichiarata salubre dall'Ufficio comunale d'igiene.

Art. 122

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Fermo il disposto delle norme dei capi I e II di questo titolo, tutte le case coloniche dovranno essere provviste di acquaio, la cui tubazione sboccherà in apposito serbatoio costruito con le norme prescritte per i pozzi neri. Sarà tuttavia consentito l'allontanamento delle acque luride degli acquaio, fino all'aperto, nei campi, se condotte regolarmente fino al punto di sbocco. Nei gruppi di case, però, sarà obbligatorio il serbatoio a meno che, a cura e spesa dei proprietari, non venga costruito un canale impermeabile per il trasporto di dette acque ad oltre 25 metri dalle abitazioni agglomerate.

TITOLO IV

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 123

PREVENZIONE INFORTUNI E PERICOLI DI INCENDIO — IGIENE DEL LAVORO

Nel corso di esecuzione di lavori, oggetto del presente regolamento, saranno applicate tutte le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e sulla igiene del lavoro.

Tutte le costruzioni e parti di costruzione, soggette ai fini della prevenzione infortuni al controllo del Comando Vigili del Fuoco, devono conformarsi alla normativa vigente, nonchè alle disposizioni e prescrizioni, generali e speciali, emanate dall'autorità competente.

Art. 124

RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE SULLE ZONE DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o muri di cinta o per qualsiasi altra opera che interessi il suolo stradale o il traffico, è fatto obbligo di recingere il suolo destinato all'opera con un assito di aspetto decoroso e di sufficiente altezza.

I serramenti dei vani di ingresso devono aprirsi all'interno, essere muniti di serratura e devono restar chiusi nelle ore di sospensione dei lavori.

Tutti i materiali o gli apparecchi di costruzione o demolizione devono essere disposti nell'interno del recinto.

Ad ogni angolo degli assiti od altri ripari dovranno apporsi lanterne a luce rossa ben visibili per dimensione e posizione e da mantenersi accese a cura del costruttore, per tutto l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Art. 125

PONTI DI SERVIZIO ED ARMATURE

Fermo l'obbligo dell'ottemperanza delle norme richiamate nel precedente articolo 124, è vietato costruire ponti o porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza autorizzazione del Comune. Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di speciali armature e di apparecchi di sollevamento di materiali è altresì necessaria la preventiva specifica autorizzazione.

Art. 126

NORME SULLE DEMOLIZIONI

In caso di demolizione (anche parziale) di edifici si dovranno praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la propagazione di germi e, dove occorra, effettuare disinfezioni. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti, per tutta la loro altezza, di adatto materiale (stuoie, tele, ecc.).

Art. 127

SCARICO DI MATERIALI

E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere non solo sulle aree pubbliche, ma anche su quelle interne o private. Tale materiale, anche se bagnato, dovrà essere convogliato al suolo a mezzo di idonei recipienti o attraverso condotti chiusi con le dovute cautele ed essere allontanato immediatamente.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, e se ne farà menzione nella licenza.

Art. 128

NETTEZZA DELLE STRADE

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta per tutta l'estensione della zona dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

Le materie ferrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, devono essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico. Il costruttore deve provvedere a che i mezzi all'uopo impiegati siano costruiti, scaricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.

Quando si verifichi spargimento di materiale, il costruttore immediatamente provvederà al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 129

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge urbanistica e dalle leggi sanitarie e speciali, le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi della legge comunale e provinciale.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immeritamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza, il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini professionali.

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vigono le seguenti prescrizioni di legge:

— per l'inosservanza delle norme della legge urbanistica del regolamento, delle prescrizioni del piano regolatore e delle modalità esecutive fissate dalla licenza di costruzione:

- a) la procedura prevista dall'art. 32, secondo comma della legge 17-8-1942, n. 1150;
- b) l'ammenda fino a L. 1.000.000, da comminare nei modi di legge pre-

vista dal comma I-a) dell'art. 41 della legge citata, modificato dall'art. 13 della legge 6-8-1967, n. 765;

— per i lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata, modificato dallo art. 8 della legge 6-8-1967, n. 765:

a) la procedura prevista dall'art. 32, terzo comma della legge 17-8-1942, n. 1150;

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 da comminare nei modi di legge, previsti dal comma I-b) del citato art. 41;

c) la demolizione delle opere arbitrariamente eseguite ed eventualmente la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato;

d) la revoca dei benefici fiscali prescritta dall'art. 41 della legge 17-8-1942, n. 1150, modificata dalla legge 6-8-1967, n. 765.

Per le irregolarità edilizie, che comportino contravvenzioni alle norme del regolamento di igiene si applicano le sanzioni previste dalla legge sanitaria.

Art. 130

Il presente regolamento — conseguite le prescritte approvazioni — entrerà in vigore, decorso il quindicesimo giorno da quello di pubblicazione all'albo pretorio comunale. Da tale data si intenderanno abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il regolamento stesso.

URBANISTICO - EDILIZIE.

Approvato con D. P. 16-4-1965, pubblicato in G. U. n. 47 del 22-4-1965

1942 n. 1130 modificata dalla legge 8-8-1967 n. 785.

Per le interazioni edilizie che comportano contestazioni alle norme del regolamento di settore si applicano le sanzioni previste dalla legge suddetta.

1942 n. 1130 modificata dalla legge 8-8-1967 n. 785.

Per la revoca dei permessi facili prescritti dall'art. 41 della legge 17-8-1942 n. 1130 modificata dalla legge 8-8-1967 n. 785.

Per la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato.

Per la demolizione delle opere autorizzate eseguite ed eventualmente

per i lavori iniziati senza licenza o permessi dopo l'ordinanza di sequestro o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata modificata dalla

legge 8-8-1967 n. 785.

Per i lavori iniziati senza licenza o permessi dopo l'ordinanza di sequestro o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata modificata dalla

legge 8-8-1967 n. 785.

Per la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato.

Per la demolizione delle opere autorizzate eseguite ed eventualmente

per i lavori iniziati senza licenza o permessi dopo l'ordinanza di sequestro o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata modificata dalla

legge 8-8-1967 n. 785.

Per la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato.

Per la demolizione delle opere autorizzate eseguite ed eventualmente

per i lavori iniziati senza licenza o permessi dopo l'ordinanza di sequestro o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata modificata dalla

legge 8-8-1967 n. 785.

Per la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato.

Per la demolizione delle opere autorizzate eseguite ed eventualmente

per i lavori iniziati senza licenza o permessi dopo l'ordinanza di sequestro o per inosservanza dell'art. 28 della legge citata modificata dalla

legge 8-8-1967 n. 785.

Per la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 41 citato.

Per la demolizione delle opere autorizzate eseguite ed eventualmente

ALLEGATO

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE
DI
SALERNO

QUADRO DELLE PRINCIPALI NORME
URBANISTICO - EDILIZIE

(approvato con D. P. R. 4-2-1965, pubblicato
in G. U. n. 47 del 22-2-1966).

Categoria	I zone rurali e vincolate
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	I ZONE DI RISPETTO ASSOLUTO
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI CORPI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	
	<p>Parchi, giardini privati, regioni panoramiche ed archeologiche: divieto assoluto di nuove costruzioni a tutela della vegetazione ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 o di altre analoghe leggi e regolamenti dello Stato. Ammesse piccole costruzioni inerenti alla cura delle piantagioni (serre, magazzini, ecc.).</p>

Categoria	
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	2 ZONE DI RISPETTO RELATIVO
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	m ² 3000
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	m ² 250
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	$\frac{5}{100}$
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	2
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 8,50
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	m. 20 salvo deroga concedibile dalle competenti autorità
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 20 salvo deroga concedibile dalle competenti autorità
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	m. 20 salvo deroga concedibile dalle competenti autorità
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI COR- PI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	1/4 Ac
	Regioni vincolate a verde ai sensi delle leggi e decreti citati per la zona n. 1. E' in esse peraltro consentita previo benestare della competente autorità la costruzione di edifici di uso agricolo o di abitazione nei limiti delle caratteristiche sopra indicate.

Categoria	
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	3 ZONE RURALI COMUNI
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	m ² 5000
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	m ² 200
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	2
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 8,50
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	m. 6
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	da strade nazionali m. 12 da strade provinciali m. 8 da strade comunali m. 5
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI COR- PI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	
	Sono ammesse solo costruzioni di carattere agri- colo per l'attrezzatura tecnica del fondo e per l'abitazione dei lavoratori addettivi.

Categoria	
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	4 ZONE SOGGETTE A VINCOLI VARI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	5 100
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	2
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 8,50
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	m. 6
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	da strade nazionali m. 12 da strade provinciali m. 8 da strade comunali m. 5
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI CORPI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	
	Ammesse, ove eventualmente compatibili con altri vincoli, solo costruzioni di carattere agricolo per l'attrezzatura tecnica del fondo e per l'abitazione dei lavoratori addetti nei limiti delle caratteristiche metriche e qualitative indicate per le zone rurali comuni (tipo 3). Altri vincoli possono valere per: — Regioni circostanti Cimiteri: distanza minima delle case dall'area del Cimitero m. 200. — Regioni circostanti aeroporti: non debbono sorgere ostacoli al disopra di una linea limite indicata dall'Autorità preposta alla gestione dello aeroporto. — Regioni ove si trovino pozzi per acquedotti, circostanti installazioni od industrie pericolose, campi di tiro, ecc. per cui possono valere norme precauzionali peculiari.

Categoria	II zone residenziali nuove
Classe	A zone estensive
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	5 CASE ORTI SEMPLICI O DOPPIE
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	m ² 750 (a)
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	m ² 200 (a)
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	$\frac{15}{100}$
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	2
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 8,50
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	m. 4 (b)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 7,00
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	m. 4
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	m. 8
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI COR- PI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	$\frac{1}{3}$ Ac (a) (c)
	(a) Dati riferentesi ad una casa singola o ad un elemento se doppia; (b) Distanza che si annulla per i confini corri- spondenti ai due elementi di una casa doppia; (c) le costruzioni accessorie debbono essere ad- dite solo a scopo agricolo (stalle, autorimesse, ma- gazzini e simili).

Categoria	
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	6 CASETTE SINGOLE, DOPPIE MULTIPLE ED A SCHIERA
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	m ² 125 (d)
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	m ² 250 (d)
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	40 (d) 100
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	3 (2 per le casette doppie e le schiere a divisione verticale)
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 12 (8,5 per le casette doppie e le schiere a divisione verticale)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	m. 4 (e)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 6
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	m. 3
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	m. 8
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI CORPI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	1/5 Ac (f)
	(d) Dati riferentisi ad una casa singola o ad un elemento se doppia o a schiera. (e) Distanza che si annulla per i confini corri- spondenti ai due elementi di una casa doppia e a schiera. Le case multiple eccedenti i due elementi e le case a schiera devono essere di massima orientate equisolarmente. (f) Non soltanto le costruzioni accessorie ma an- che quote parte fino ad un massimo del 50% della costruzione principale possono essere adibite a ma- gazzini, a sedi di laboratori artigiani o piccole industrie quand'esse non siano graveolenti nè ru- morse.

Categoria	
Classe	B zone semintensive
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	8 A BLOCCHI ISOLATI
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	30 100 ovvero fino ad un massimo del 35% qualora non si superi la cubatura prescritta
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	4
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 15,5
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	2/5H per corpi di fabbrica più lunghi di 15 m. (g) 1/5H per corpi di fabbrica più corti di 15 m. (minimo assoluto m. 4,5)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 7
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	m. 3
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	tra corpi ambedue > m. 15 4/5 H (h) tra corpi di cui uno < m. 15 3/5 H (minimo assoluto m. 9)
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI COR- PI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	1/5 Ac.
	(g) Se il corpo di fabbrica non è parallelo al confine la distanza è quella media, fermo stante il minimo assoluto del punto più vicino al con- fine. Laddove lotti pertinenti a questo tipo edili- zio siano a contatto con altri pertinenti a zone re- sidenziali attuali (tipo 11 e 12) si consentono i medesimi distacchi dai confini fissati per i tipi 11 e 12 ed unicamente verso cotesti confini. (h) si assume per H la massima altezza con- sentita dal tipo edilizio.

Categoria	
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	9 A FORMAZIONE LINEARE E SEMIAPERTA
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	40 100
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	5
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 19
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	1/3H per corpi di fabbrica più lunghi di 15 m. (g) 1/6H per corpi di fabbrica più corti di 15 m. minimo assoluto m. 4,5 (l)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 7
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	Arretramento minimo dal filo stradale 3 m., con facoltà di costruire a filo strada qualora questa abbia la larghezza di 14 m. o superiore.
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	tra corpi ambedue > m. 15 2/3 H (h) tra corpi di cui uno > m. 15 1/2 H (minimo assoluto m. 9)
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	m. 80 se maggiore, deve essere spezzata
PROFONDITA' MASSIMA DEI COR- PI DI FABBRICA	m. 15
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	1/5 Ac.
	La fabbricazione deve essere di tipo aperto a corpi isolati. I fabbricati, qualora porticati secondo le indicazioni del piano possono essere collegati con corpi a due piani, al massimo, per conseguire la continuità del portico. La superficie coperta di tali collegamenti è computata in più della fissata percentuale all'area costruibile. Gli edifici a riga ed i lati lunghi degli edifici ad L, debbono avere di massima orientamento equisolare (g) come al tipo 8 (h) come al tipo 8 (l) distanza che si annulla nel caso di un unico edificio occupante più lotti di proprietà diverse. Circostanza accertabile mercè l'obbligatoria presentazione di un piano di lottizzazione firmato da tutti i proprietari dell'isolato.

Categoria	
Classe	C zone intensive
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	10 FABBRICATI INTENSIVI
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	50 100
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	7
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 25
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	1/3H per corpi di fabbrica più lunghi di 15 m. (g) 1/6H per corpi di fabbrica più corti di 15 m. (minimo assoluto m. 5)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 8
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	Arretramento minimo dal filo stradale 3 m., con facoltà di costruire a filo strada qualora questa abbia la larghezza di 16 m. o superiore.
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	tra corpi ambedue > m. 15 2/3 H (h) tra corpi di cui uno > m. 15 1/2 H (minimo assoluto m. 10)
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	m. 100 se maggiore, deve essere spezzata
PROFONDITA' MASSIMA DEI CORPI DI FABBRICA	m. 15
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	1/5 Ac.
	La fabbricazione deve essere di tipo aperto a corpi isolati, ma specialmente nell'interno della cinta murata, è tollerata la fabbricazione marginale quando realizzata con soluzioni di continuo nelle pareti dei cortili. Nei cortili aperti degli edifici del tipo 10 la normale media fra le pareti opposte ed il distacco fra i corpi di fabbrica non debbono essere inferiore a m. 10. La superficie del cortile deve essere maggiore di 1/5 della superficie delle pareti prospicienti. — Circa i fabbricati porticati ed i corpi di collegamento porticali, valgono le stesse norme indicate nel tipo 9. — Circa l'orientamento degli edifici a riga ed a L, valgono le stesse norme indicate nel tipo 9 (a) - (h) - (l) come al tipo 9.

Categoria	III zone residenziali attuali
Classe	
ZONA E TIPO EDILIZIO RELATIVO	11 ZONE RESIDENZIALI ATTUALI RADE
AREA TOTALE (At) MINIMA DEL LOTTO	
AREA COPERTA (Ac) MASSIMA DEGLI EDIFICI	
PERCENTUALE MASSIMA DELLA AREA COPERTA DEGLI EDIFICI SULL'AREA TOTALE DEL LOTTO	
NUMERO MASSIMO DEI PIANI	5
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	m. 19
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	valgono le norme del tipo 10 (minimo assoluto m. 5)
DISTANZA MINIMA DALL'ASSE STRADALE	m. 6
DISTANZA MINIMA DAL FILO STRADALE	
DISTACCHI MINIMI TRA EDIFICI DIVERSI O FRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO NEL LOTTO O NELL'ISOLATO	m. 8
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI	
PROFONDITA' MASSIMA DEI CORPI DI FABBRICA	
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE (Aca)	
	<p>La superficie coperta massima, la percentuale massima di copertura del terreno, l'area totale minima del lotto e la superficie coperta massima delle costruzioni accessorie dovranno uniformarsi alle caratteristiche medie degli edifici preesistenti nei lotti circostanti e non superare inoltre i massimi sopra indicati.</p> <p>Per tutto il resto il Comune darà prescrizioni caso per caso.</p> <p>Gli edifici pertinenti a lottizzazione e progetti già approvati fino all'atto di adozione del piano avranno corso secondo la già ottenuta approvazione.</p>

ZONE RESIDENZIALI ATTUALI DENSE

Le altezze degli edifici da inserire negli spazi interni dei lotti sono le medesime di quelle degli edifici prospicienti sulle strade, i distacchi interni tra edifici non debbono essere inferiori a $2/3$ dell'altezza dell'edificio più alto, sia esso esistente che erigente, tali distacchi non debbono essere comunque inferiori a m. 5,00 dai confini. I distacchi medesimi vanno misurati secondo la normale media; la superficie dei cortili chiusi non può essere inferiore ad $1/5$ della somma delle pareti prospicienti.

Nell'interno del precinto di origine storico limitato dalle vie Roma, Spinosa, Salvatore De Renzi, Camillo Sorgenti, Arce, Velia, gli edifici nuovi da sostituire eventualmente ai preesistenti non debbono inoltre in nessun caso superare l'altezza di questi ultimi. Le nuove costruzioni pertinenti alle sistemazioni indicate nel piano per questo settore non debbono superare l'altezza media degli attuali edifici circostanti ed in ogni modo debbono conformarsi nella loro volumetria ai dettami ed ai profili regolatori dei piani particolareggiati in base ai quali tali sistemazioni saranno attuate. Nel settore medesimo il Comune può imporre caso per caso ulteriori vincoli, oltre i sopra citati, concernenti le altezze, le superfici coperte, i volumi, i contorni ed altre determinazioni architettoniche dei singoli edifici, e dettare norme circa i materiali di rivestimento, le tinteggiature, ecc.

Per tali vincoli non possono a nessun titolo essere avanzate richieste di indennizzi.

Le licenze edilizie dovranno essere concordate caso per caso con la Soprintendenza ai Monumenti.

N. B. - La norma edilizia n. 12 è stata variata nel testo che precede con deliberazione del Consiglio Comunale del 29-11-1975, n. 46 (N. O. della Sezione Provinciale del CO.RE.CO. seduta del 28-2-1976, verb. n. 42).

NORME GENERALI VALEVOLI
PER TUTTE LE ZONE RESIDENZIALI

Il Comune può invitare i proprietari di aree finitime nell'ambito di più isolati, alla rettifica dei confini ed alla formazione di comparti edificatori ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

— In ogni tipo di edificazione è obbligatorio un piano di lottizzazione per uno o più isolati così da conseguire una razionale ed armonica composizione urbanistica ed architettonica.

— Qualora, in sede di piani particolareggiati, vengono redatti dal Comune profili regolatori, la fabbricazione deve assumere obbligatoriamente i vincoli.

— L'altezza H è misurata dal piano di calpestio (marciapiedi) alla linea di gronda od al piano della terrazza, nel quale ultimo caso il parapetto non deve superare l'altezza di m. 1,00.

— Per terreni in dislivello, si assume l'altezza media della fronte.

— Se lateralmente ad una strada sia prevista dal Piano una zona vincolata a verde od esista un corso d'acqua od altro spazio libero inaccessibile all'edificazione, la larghezza di tale zona o spazio va messa nel conto della larghezza stradale ai fini del computo del distacco degli edifici dal suo asse.

— L'altezza netta dei piani degli edifici di abitazione non dovrà essere inferiore a m. 3. I piani terreni dei fabbricati allineati alle strade se vengono adibiti ad abitazione devono essere sopraelevati di almeno metri 0,50 dal piano stradale, per locali destinati a botteghe ed uffici il livello del pavimento non dovrà essere inferiore a quello stradale e l'altezza netta del negozio dovrà essere di almeno m. 3,50, misurati tra il piano stradale ed il soffitto; altezza riducibile fino a m. 3 da pavimento a soffitto qualora il negozio sia sopraelevato rispetto al piano stradale fino a m. 1.

— Per tutti gli altri edifici l'altezza interna dei locali può limitarsi ad un minimo di m. 3,50 per il piano terreno e di m. 3 per gli altri piani.

— I piani seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione notturna.

Tutti i locali terreni destinati ad abitazione quando non esistono sotterranei dovranno essere muniti di vespai convenienti.

— Allo scopo di ottenere adeguato riscontro d'aria nell'interno degli appartamenti, sono di norma vietati i corpi di fabbrica semplice in confinanza.

— L'uso delle chiostrine è vietato tranne che per i tipi edilizi n. 10, n. 11 e n. 12.

— Le costruzioni accessorie, normalmente di un solo piano, non eccedenti l'altezza di m. 5, non possono essere adibiti ad abitazione nè essere a distanza dal filo stradale, minore di quella dell'edificio principale.

— Per i soli tipi edilizi n. 2 e n. 7, sono ammessi, per le costruzioni accessorie, distacchi minori ed anche l'allineamento al filo stradale, purchè siano soddisfatti i requisiti estetici generali.

— Le costruzioni debbono presentare soluzioni architettoniche in tutti i prospetti.

— La superficie scoperta dei lotti deve essere adibita a coltura agricola od orticola nei tipi n. 3 e n. 5; a tali colture od a parco o giardini nei tipi n. 2 e n. 4; esclusivamente a parco o giardino con particolare decoro nei tipi n. 1 e n. 7; a giardino comune nei tipi n. 6, n. 3 n. 9 n. 10, n. 11 e n. 12, potendo essere pavimentata in parte nei tipi n. 8 e n. 9, e del tutto n. 10 e n. 12; l'obbligo della sistemazione a giardino si estende anche alle superfici antistanti gli edifici prospicienti su strada; nei tipo n. 6, n. 8, n. 9 e n. 10 tali superfici possono non essere recintate, avvero possono recare una recinzione ridotta al minimo omogenea nelle diverse strade, da concordarsi con l'Amm. Comunale. In ogni caso ove l'Amm. lo ritenga opportuno può prescrivere tale recinzione.

— Le superfici scoperte destinate a verde privato e cortili, nelle zone del tipo 12, entro la cinta delle mura, sono soggette a vincolo di non edificabilità.

— Eventuali deroghe potranno essere concesse, caso per caso, dal Consiglio Comunale.

— E' obbligatoria l'adozione dei portici quando prescritti dal piano regolatore generale e successivi piani particolareggiati.

— Il Comune ha facoltà di dettare norme circa l'altezza, l'interasse, ed altre caratteristiche dei portici, al fine di conseguire unità architettonica in determinate strade e piazze. Sui portici non possono prospettare locali d'abitazione.

Non soltanto nel tipo edilizio n. 6 (v. lettera f) ma anche nei tipi n. 8, 9, 10, 11, 12 i piani seminterrati ed eventualmente quote parti dei piani terreni possono essere adibiti a magazzini, o sedi di laboratori artigiani o di piccole industrie, quando esse non siano nè graveolenti nè rumorose.

— Negozi o sedi di attività commerciali potranno eventualmente essere ubicati in tutti i tipi edilizi, tranne nel tipo n. 7.

13

ZONE VERDI PUBBLICHE

— Spazi già sistemati e da sistemare in seguito a giardini e parchi accessibili al pubblico. E' vietata su questa zona in costruzione di edifici di qualsiasi natura. Sono consentiti solo chioschi per la vendita di bibite, giornali od altro.

— Zone verdi adibite a Cimitero.

14

ZONA SPORTIVA

— Sono zone verdi nelle quali sono allogati impianti sportivi di varia natura. Per il resto tutto come sopra.

15

ZONA DI ATTREZZATURA TURISTICA

— Gli edifici da realizzare in questa zona devono contenere in grande prevalenza attrezzature al servizio del turismo e cioè specialmente: alberghi; pensioni; uffici turistici o commerciali, negozi, luoghi di trattenimento e divertimento (come caffè, ristoranti, cinematografi, sale da spettacolo da ballo, clubs e ritrovi di vari generi), sedi di installazioni sportive o per cure fisiche, ecc.

— Superficie coperta massima dagli edifici 30/100 della superficie totale del lotto; Altezza massima 4 piani compreso il terreno, distacchi minimi dai confini di proprietà ml. 5,50 dal filo strade m. 3,50; distacchi minimi tra edifici nel lotto ml. 11.

— Gli edifici possono essere occupati da appartamenti di abitazione in due al massimo dei quattro piani ammessi.

16

ZONA FERROVIARIA

— Comprende tutte le installazioni i tracciati di edifici di uso ferroviario.

ZONA MILITARE

— Comprende tutte le aree di pertinenza dell'Autorità Militare aeroporti, impianti di interesse militare quali caserme, piazze d'armi, depositi, arsenali, tiro a segno e simili.

ZONA ANNONARIA

- Rigati in rosso gli impianti di depurazione.
- Sistemazione stabile del suolo ad impianti per la distribuzione a prodotti (mercati all'ingrosso, campo della fiera, loro zone ecc. ed altri impianti tecnici).
- E' fatto in essa divieto di costruire edifici di abitazione se non per il personale di custodia.

ZONA OSPEDALIERA

— Impianti ospedalieri e assistenziali di vario genere. Divieto di costruire edifici di abitazione se non per il personale addetto.

ZONA INDUSTRIALE

— Sistemazione stabile del suolo ad uso industriale è fatto in esso divieto di costruire edifici di abitazione se non per il personale di custodia delle installazioni.

— Superficie coperta delle costruzioni non superiore al 60% di quella del lotto.

— Distanza minima dall'asse stradale m. 6. Altezza massima degli edifici a filo di strada = larghezza stradale.

— Distanza minima delle costruzioni dai limiti di proprietà m. 3 e fra di loro m. 6; condizione che consente l'allineamento al confine di uno dei fabbricati che può essere anche addossato ad altro nell'appezzamento limitrofo.

ZONA ARTIGIANA

— Sistemazione stabile del suolo ad uso piccole industrie non graveolenti ed artigianali.

— Ogni lotto può contenere, oltre ai locali per l'esercizio dell'attività anche quelli per l'abitazione dell'artigiano proprietario e parenti.

— Superficie coperta massima comprensiva dell'abitazione non superiore al 60% del lotto, di cui al massimo 1/3 per l'abitazione a due piani al massimo.

— Distanza minima dal filo stradale m. 3 e dai confini di proprietà di m. 4.

ZONA DI SPIAGGIA

— Zona vincolata nella quale sono ammesse solo costruzioni balneari e di attrezzatura turistica da realizzare secondo apposito piano particolareggiato planovolumetrico

ZONA CARCERARIA

ZONA PER EDIFICI DI USO PUBBLICO

— Tali edifici possono essere chiese, ospedali, mercati, edifici amministrativi, ecc.

— Le aree destinate nel piano regolatore all'installazione di tali edifici nel futuro, sono vincolate allo stato attuale (non costruzione, non ricostruzione, non miglioria agli edifici eventualmente costruiti), in attesa di essere espropriate al momento della realizzazione dell'edificio o dell'installazione previsti.

— Sono ammessi edifici di abitazione in quantità limitata alla formazione di ambienti atti ad ospitare gli edifici pubblici.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1	— Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	— Opere soggette a licenza di costruzione	» 3
Art. 3	— Casi di pericolo ed opere urgenti	» 4
Art. 4	— Domanda di licenza	» 5
Art. 5	— Allegati alla domanda	» 5
Art. 6	— Edifici e zone di interesse storico artistico e paesistico	» 7
Art. 7	— Zone demaniali	» 7
Art. 8	— Conglomerati cementizi	» 7
Art. 9	— Requisiti ed obblighi dei tecnici e degli assuntori dei lavori	» 7

CAPO II

ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA

Art. 10	— Commissione edilizia — formazione	pag. 8
Art. 11	— Commissione edilizia — attribuzioni	» 9
Art. 12	— Commissione edilizia — funzionamento	» 9
Art. 13	— Rilascio della licenza edilizia	» 9
Art. 14	— Efficacia della licenza edilizia	» 10
Art. 15	— Revoca della licenza edilizia	» 10
Art. 16	— Varianti	» 11

CAPO III

INIZIO, ESECUZIONE, CONTROLLO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 17	— Inizio dei lavori	pag. 11
Art. 18	— Richiesta e consegna dei punti fissi di linea e di livello	» 11
Art. 19	— Controllo dei punti di linea e di livello	» 12
Art. 20	— Segnalazione dei cantieri	» 12
Art. 21	— Controllo nell'esecuzione dei lavori	» 12
Art. 22	— Interruzione dei lavori	» 13
Art. 23	— Rinvenimenti e scoperte	» 13
Art. 24	— Ultimazione dei lavori	» 13
Art. 25	— Licenza di abitabilità e di uso	» 13

TITOLO II
COLLOCAZIONE E STRUTTURA DEI FABBRICATI

CAPO I
CRITERI GENERALI

Art. 26 — Stabilità e sicurezza delle costruzioni	pag. 14
Art. 27 — Altezze e distacchi	" 14
Art. 28 — Misura delle altezze	" 15
Art. 29 — Larghezza delle strade e dello spazio pubblico	" 15
Art. 30 — Altezza massima dei fabbricati	" 15
Art. 31 — Dotazione di autorimesse e di aree di parcheggio	" 16
Art. 32 — Altezza dei fabbricati con fronti su strade e piazze	" 16
Art. 33 — Altezza dei fabbricati in angolo di strade	" 16
Art. 34 — Altezza dei fabbricati tra due strade alla stessa quota	" 17
Art. 35 — Altezza dei fabbricati prospettanti su terreno a ripiani	" 17
Art. 36 — Fabbricato fronteggiante due strade aderenti	" 17
Art. 37 — Altezza dei fabbricati a valle di strade e su terreni in pendenza	" 18
Art. 38 — Costruzioni arretrate dal filo stradale	" 18
Art. 39 — Distacchi tra edifici e corpi di fabbrica	" 19
Art. 40 — Distanze da terrapieni	" 19
Art. 41 — Distanza dai confini di proprietà, dai fili e dagli assi stradali	" 20
Art. 42 — Distanza delle costruzioni dalle strade esterne alle zone resi- denziali od industriali di p. r. g.	" 20
Art. 43 — Edifici pubblici	" 21
Art. 44 — Fabbricati industriali, agricoli e commerciali	" 22
Art. 45 — Edifici destinati ad uso di alberghi	" 22
Art. 46 — Rapporto di copertura	" 22
Art. 47 — Indici di fabbricabilità	" 23

CAPO II
SPAZI LIBERI NELL'INTERNO DEI FABBRICATI
E INTERCAPEDINI SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 48 — Cortili	pag. 23
Art. 49 — Spazi liberi	" 24
Art. 50 — Intercapedini lungo il suolo stradale	" 25
Art. 51 — Chiostrine o cavedi	" 25
Art. 52 — Porticati	" 26
Art. 53 — Marciapiedi	" 26
Art. 54 — Griglie lungo strade e piazze	" 27
Art. 55 — Modalità e condizioni di concessioni per intercapedini	" 28
Art. 56 — Apertura di strada privata	" 29

CAPO III

ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

Art. 57 — Decoro degli edifici	pag. 29
Art. 58 — Omogeneità delle fronti dei fabbricati	» 30
Art. 59 — Zone di distacco	» 30
Art. 60 — Intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti esterni	» 30
Art. 61 — Zoccoli	» 31
Art. 62 — Sporgenze su aree pubbliche	» 31
Art. 63 — Pensiline, balconi, copertine e soglie	» 31
Art. 64 — Cornicioni ed aggetti	» 32
Art. 65 — Serramenti di porte e finestre	» 32
Art. 66 — Sovrastrutture	» 32
Art. 67 — Coperture a tetto	» 33
Art. 68 — Coperture a terrazzo	» 33
Art. 69 — Ringhiere e parapetti di finestre	» 34
Art. 70 — Canali e tubazioni per il convogliamento delle acque meteoriche	» 34
Art. 71 — Insegne, mostre e vetrine	» 35
Art. 72 — Tende aggettanti sul suolo pubblico	» 35
Art. 73 — Approvazione di indicatori di altri apparecchi	» 36
Art. 74 — Numeri civici	» 36
Art. 75 — Conservazioni di elementi artistici, storici e decorativi	» 37

CAPO IV

CARATTERISTICHE INTERNE DEI FABBRICATI

Art. 76 — Spessore dei muri	pag. 37
Art. 77 — Scale	» 37
Art. 78 — Vespai e solai a piano terra	» 38
Art. 79 — Vincoli del piano terreno	» 38
Art. 80 — Superficie e cubatura minima dei vani	» 39
Art. 81 — Superficie illuminante, limiti	» 40
Art. 82 — Locali abitabili e non abitabili	» 40
Art. 83 — Cucina, banchi da fuoco, acquai	» 41
Art. 84 — Requisiti degli elementi di servizio ed accessori degli alloggi	» 41
Art. 85 — Rivestimenti interni e zoccolino battiscopa	» 42
Art. 86 — Impianti di spegnimento	» 42
Art. 87 — Ascensori e montacarichi	» 43
Art. 88 — Attrezzature e servizi centralizzati, numerazione interna	» 43
Art. 89 — Locali per il servizio della nettezza urbana	» 44

TITOLO III

NORME IGIENICHE

CAPO I

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 90 — Deflusso delle acque	pag.	45
Art. 91 — Ristagni di acque	»	45
Art. 92 — Bonifica delle aree fabbricabili	»	46
Art. 93 — Materiali di costruzione	»	46
Art. 94 — Pavimentazione	»	46
Art. 95 — Fogne private e scarichi	»	46
Art. 96 — Pozzi neri	»	47
Art. 97 — Scuderie e concimaie	»	48
Art. 98 — Stalle e ricoveri animali	»	49
Art. 99 — Lavatoi	»	50
Art. 100 — Norme sull'esecuzione di lavori di scavo	»	50

CAPO II

IMPIANTI IGIENICI NELL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Art. 101 — Esposizione degli alloggi	pag.	51
Art. 102 — Bagni e latrine	»	51
Art. 103 — Lavatoi interni	»	51
Art. 104 — Impianti di riscaldamento	»	52
Art. 105 — Impianto idraulico - sanitario	»	52
Art. 106 — Serbatoi idrici	»	52
Art. 107 — Canalizzazioni idrica	»	52
Art. 108 — Impianto elettrico e condutture gas	»	53
Art. 109 — Ventilazione artificiale	»	53
Art. 110 — Protezione termica delle costruzioni	»	53
Art. 111 — Prevenzione dalla condensazione del vapore	»	54
Art. 112 — Protezione acustica delle costruzioni	»	54
Art. 113 — Canne fumarie per impianti centralizzati di riscaldamento per forni a combustione solida e liquida	»	54
Art. 114 — Smaltimento rifiuti e condutture di scarico	»	56
Art. 115 — Alloggi accessori	»	56
Art. 116 — Norme particolari per edifici ricettivi	»	57
Art. 117 — Depositi e magazzini	»	57

CAPO III

ABITAZIONI E RICOVERI RURALI

Art. 118 — Collocazione	pag.	58
Art. 119 — Fondazioni e pavimenti	»	58
Art. 120 — Ambienti interni	»	58
Art. 121 — Approvvigionamento idrico	»	59
Art. 122 — Smaltimento dei rifiuti	»	59

TITOLO IV

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 123 — Prevenzione infortuni e pericoli di incendio — Igiene del Lavoro	pag. 60
Art. 124 — Recinzione ed illuminazione sulle zone dei lavori	» 60
Art. 125 — Ponti di servizio ed armature	» 61
Art. 126 — Norme sulle demolizioni	» 61
Art. 127 - Scarico di materiali	» 61
Art. 128 — Pulizia delle strade	» 61

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Artt. 129 - 130 — Disposizioni finali	pag. 62
---	---------

ALLEGATO

Norme urbanistico-edilizie del piano regolatore generale del Comune, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio	pag. 65
---	---------